

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato due istanze rivolte all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere alle schede istruttorie redatte dal Capo Processo Vigilanza di proposta di valutazione intermedia e finale. Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno evidenziando, nell'istanza e nel ricorso, la necessità di conoscere i criteri di valutazione nonché le motivazioni di una valutazione peggiore rispetto all'anno precedente.

L'amministrazione, con comunicazione del, rigettava la richiesta sulla base delle seguenti argomentazioni: *“le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse”*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con le seguenti ulteriori precisazioni:

- *ai sensi dell'art. 5.2 del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato dall'....., il personale delle aree funzionali può contestare la scheda di valutazione redatta dal dirigente di sede, esclusivamente a fronte di una valutazione dei comportamenti organizzativi inferiore a 15 punti oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In assenza di contestabilità della valutazione finale non si configura il presupposto dell'accesso;*
- *non sussiste un obbligo di formalizzazione delle “proposte di valutazione” dei responsabili di Processo/Team e, anche qualora siano fornite in forma scritta, tali “proposte” costituiscono comunque elementi pro memoria, destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente a cui la legge attribuisce il relativo compito.*

Quanto ai criteri di valutazione l'amministrazione precisa che questi sono *“rinvenibili nel SMVP, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i dipendenti dell'ITL—..... e, comunque, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'..... Inoltre, le risultanze della misurazione della performance organizzativa (componente comportamentale) sono anche queste contenute negli atti ufficiali dell'....., pubblicati in forma massiva e anonimizzata, in modo facilmente*

comprensibile ed intelligibile con schede, report e grafici di facile consultazione. Tale pubblicazione adempie agli obblighi di trasparenza normativamente previsti”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante e come tale deve essere sempre accessibile alla stessa, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all'accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L'interesse all'accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito.

Quanto infine alla eccezione relativa alla *non definitività* delle proposte di valutazione richieste si osserva che tale circostanza non vale di per sé ad escluderne l'accesso: se la documentazione richiesta è materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione questa deve essere resa ostensibile alla richiedente anche perché presumibilmente contenuta nel fascicolo personale della medesima, sempre accessibile alla stessa come precedentemente chiarito.

La Commissione prende atto della dichiarazione di avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito istituzionale, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, tuttavia non pronunciandosi su tale documentazione non oggetto di specifica e diretta richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolte all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere ai propri "piano individuale di lavoro e scheda di valutazione"

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno ritenuta errata, illogica ed immotivata.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *gli atti relativi alla propria valutazione finale e dal monitoraggio intermedio sono in possesso del richiedente per essere stati, a tempo debito, comunicati e, in ogni caso, trattandosi di valutazioni non contestabili ai sensi del paragrafo 5.2 del vigente non si configura il presupposto dell'accesso"*

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto ed in particolare che *"il piano individuale e la scheda di valutazione (rectius: scheda obiettivo) per i quali è stato richiesto l'accesso, sono già in possesso della stessa, per essere state notificate a tempo debito. Attesa l'inesistenza di atti a cui accedere, la richiesta della dipendente non è stata accolta"*.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante e come tale deve essere sempre accessibile alla stessa, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all'accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L'interesse all'accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito. Quanto all'eccezione relativa

all'avvenuto invio – già prima della presentazione dell'istanza – della documentazione richiesta si precisa che il diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio e, conseguentemente, avendo la richiedente dimostrato interesse alla ricezione di tali documenti la amministrazione dovrà nuovamente inviarli alla medesima, avendo la stessa un interesse qualificato in tal senso come prima specificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere alla "proposta di valutazione intermedia e finale redatte dai propri Capi Team".

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno evidenziando, nell'istanza e nel ricorso, la necessità di conoscere i criteri di valutazione nonché le motivazioni di una valutazione peggiore rispetto all'anno precedente.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *"le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse"*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di 30 giorni dal provvedimento di rigetto, come prescritto dall'articolo 25.4 della Legge 241/'90 e, conseguentemente, deve dirsi irricevibile. La Commissione ritiene tuttavia di disporre la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente, ritenendola di interesse per la medesima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo disponendo tuttavia la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere agli "atti e valutazione intermedia e finale redatte dai propri Capi Team".

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno evidenziando, nell'istanza e nel ricorso, la necessità di conoscere i criteri di valutazione nonché le motivazioni di una valutazione peggiore rispetto all'anno precedente.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *"le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse"*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con le seguenti ulteriori precisazioni:

- *ai sensi dell'art. 5.2 del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato dall'....., il personale delle aree funzionali può contestare la scheda di valutazione redatta dal dirigente di sede, esclusivamente a fronte di una valutazione dei comportamenti organizzativi inferiore a 15 punti oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In assenza di contestabilità della valutazione finale non si configura il presupposto dell'accesso;*
- *non sussiste un obbligo di formalizzazione delle "proposte di valutazione" dei responsabili di Processo/Team e, anche qualora siano fornite in forma scritta, tali "proposte" costituiscono comunque elementi pro memoria, destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente a cui la legge attribuisce il relativo compito.*

Quanto ai criteri di valutazione l'amministrazione precisa che questi sono *"rinvenibili nel, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i dipendenti dell'ITL-..... e, comunque, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'..... . Inoltre, le risultanze della misurazione della performance organizzativa (componente comportamentale) sono anche queste contenute negli atti ufficiali dell'....., pubblicati in forma massiva e anonimizzata, in modo facilmente*

comprensibile ed intelligibile con schede, report e grafici di facile consultazione. Tale pubblicazione adempie agli obblighi di trasparenza normativamente previsti”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante e come tale deve essere sempre accessibile alla stessa, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all'accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L'interesse all'accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito.

Quanto infine alla eccezione relativa alla *non definitività* delle proposte di valutazione richieste si osserva che tale circostanza non vale di per sé ad escluderne l'accesso: se la documentazione richiesta è materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione questa deve essere resa ostensibile alla richiedente anche perché presumibilmente contenuta nel fascicolo personale della medesima, sempre accessibile alla stessa come precedentemente chiarito.

La Commissione prende atto della dichiarazione di avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito istituzionale, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, tuttavia non pronunciandosi su tale documentazione non oggetto di specifica e diretta richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale Provinciale di

FATTO

Il, nella persona del Responsabile Provinciale-..... prof., in data ha presentato all'ATP di un'istanza d'accesso avente ad oggetto copia di documenti inviati dal Dirigente Scolastico dell'IPSEOA di all'ATP di connessi all' organico di fatto A.S.-..... - Corso Diurno-serale casa circondariale.

Motivava l'istanza in relazione alla ricezione di diverse segnalazioni di lavoratori secondo i quali il monte ore dell'organico di fatto A.S.-..... esistente attualmente c/o L'IPSEOA di sembrerebbe essere notevolmente cambiato rispetto al monte ore dell'organico di diritto A.S.-..... precedentemente esistente.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istanza così presentata il, come sopra rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente che insiste per il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti osservazioni: *"i dati richiesti riguardanti l'O.D. / sono stati pubblicati sul sito istituzionale in data (<http://www.>). Dai prospetti allegati e pubblicati si evincono, in maniera inequivocabile, i seguenti dati: numero delle classi, ore attribuite per ogni singola disciplina quindi ore residue, composizioni cattedre (cattedre orario interne ed esterne). Per quanto riguarda la situazione relativa al monte ore per ogni singola classe lo stesso è stato già trasmesso all'O.S. richiedente con pec del – prot. n. Non sussiste alcun dato di successiva variazione rispetto a quanto comunicato al ricorrente e di cui si sia in possesso. Per quanto riguarda la documentazione inoltrata allo scrivente Ufficio dal D.S. dell'Ipseoa di, si dichiara che (...) questa Amministrazione non è in possesso di alcuna relazione accompagnatoria del DS dell'Istituto scolastico o richiesta riferibile all'organico-.....;*

- Per quanto concerne infine la richiesta afferente all'O.F. /, anch'esso è stato pubblicato sul sito Istituzionale in data (<http://www.>) dal quale è possibile evincere la sussistenza dei seguenti dati: variazioni sul numero delle classi, ore attribuite ad ogni singola disciplina, cattedre orario interne ed esterne, ore residue, ore cedute. In relazione al dato riguardante il numero gli alunni si ritiene che lo stesso non possa essere oggetto di ostensione se non in base ad un interesse diretto, concreto ed attuale che, nell'istanza avanzata dal risulta non essere specificato".

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene di disporre la trasmissione della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente - contenente i *link* d'accesso alla documentazione di interesse sul sito istituzionale – così ritenendo parzialmente cessata la materia del contendere. Quanto alla richiesta della comunicazione relativa al numero di alunni iscritti non appaiono sussistere ragioni particolari di esclusione dall'accesso rispetto alla restante documentazione né la necessità di comprovare un diverso ed ulteriore interesse all'accesso, attenendo comunque alla formazione delle classi e quindi pertinente all'attività del sindacato in quanto tale ed alle relative prerogative. Quanto infine alla documentazione dichiarata *non esistente* il ricorso non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, disponendo l'invio della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente a cura della Segreteria, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, lo respinge per la documentazione dichiarata inesistente e lo accoglie solo con riferimento alla richiesta della comunicazione relativa al numero degli alunni, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

FATTO

Il è attualmente sottoposto ad un procedimento istruttorio pendente dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con nota del, comunicava la proroga del termine di conclusione del predetto procedimento come deliberato nella Adunanza del

In data il ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all' AGCM avente ad oggetto la seguente documentazione:

- copia del verbale dell'adunanza del
- copia della delibera di proroga
- atti e/o documenti relativi all'attività istruttoria compiuta ai fini della delibera predetta.

In data l'Autorità comunicava il parziale accoglimento dell'istanza di accesso, limitatamente al verbale dell'adunanza del

Quanto alla richiesta di accedere alla copia delibera di proroga, l'Autorità dichiarava che *“non esiste alcun altro atto diverso da quanto già osteso o che sarà oggetto di accesso in base al paragrafo che precede.”* Infine *“Con specifico riguardo all'istanza di accesso agli “atti e/o documenti relativi all'attività istruttoria compiuta ai fini della delibera di proroga”, laddove la richiesta dovesse ritenersi riferita alla proposta formulata dagli Uffici, si ricorda che l'istanza non può essere accolta, in quanto sono sottratte all'accesso “le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti”, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della Delibera 1° aprile 2015, n. 25411 (“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie”)*”.

Avverso tale provvedimento il per il tramite del legale rappresentate *pro tempore* adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento impugnato.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che, relativamente alla documentazione dichiarata *non esistente* non può che rigettare il ricorso. Quanto alla richiesta di documentazione

istruttoria la Commissione osserva che il diniego della amministrazione appare fondato sulla previsione di una norma regolamentare (articolo 11 comma 5 della Delibera 1° aprile 2015, n. 25411). A tale riguardo si evidenzia che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo, e pertanto il ricorso, anche con riferimento a tale parte, non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere alla seguente documentazione relativa a tutto il personale dell'ITL di

1. piani operativi e carichi di lavoro di tutto il personale dell'ITL di, con relativa lettera di trasmissione e notifica;
2. schede istruttorie redatte dai capi team e capi-processo dei vari processi, di valutazione intermedia e finale;
3. schede di valutazione intermedie con relativa lettera di trasmissione e notifica;
4. schede di valutazione finali notificate il poi annullate e/o ritirate con relativa lettera di trasmissione e notifica;
5. schede di valutazione finali notificate il
6. richieste di contraddittorio depositate dal personale dell'ITL di Sassari.

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno ritenuta errata, illogica e immotivata.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *“gli atti della valutazione della performance relativa agli altri dipendenti non sono idonee al soddisfacimento di alcuna apprezzabile interesse (...) attesa l'assoluta irrilevanza del mero confronto tra le diverse risultanze in ragione dell'autonomia e dell'indipendenza delle relative posizioni soggettive e inoltre “le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse”*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che, in relazione alla documentazione relativa a soggetti terzi, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai medesimi con allegazione delle ricevute del predetto invio ai sensi dell'art.12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Il ricorso con riferimento a tali parti deve pertanto ritenersi inammissibile.

Si ritiene che debba dirsi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione – tra quella richiesta - relativa alla propria posizione individuale, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante e come tale deve essere sempre accessibile alla stessa, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all'accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L'interesse all'accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito.

Quanto infine alla eccezione relativa alla *non definitività* delle proposte di valutazione richieste si osserva che tale circostanza non vale di per sé ad escluderne l'accesso: se la documentazione richiesta è materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione questa deve essere resa ostensibile alla richiedente anche perché presumibilmente contenuta nel fascicolo personale della medesima, sempre accessibile alla stessa come precedentemente chiarito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie solo con riferimento alla documentazione relativa alla posizione personale della richiedente, dichiarandolo per il resto inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig. ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere “agli atti della proposta di valutazione intermedia del proprio Capo Team, relativa al”.

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno evidenziando, nell'istanza e nel ricorso, la necessità di conoscere i criteri di valutazione nonché le motivazioni di una valutazione peggiore rispetto all'anno precedente.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *“le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse”*.

Avverso il predetto provvedimento il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con le seguenti ulteriori precisazioni:

- *ai sensi dell'art. 5.2 del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato dall'INL, il personale delle aree funzionali può contestare la scheda di valutazione redatta dal dirigente di sede, esclusivamente a fronte di una valutazione dei comportamenti organizzativi inferiore a 15 punti oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In assenza di contestabilità della valutazione finale non si configura il presupposto dell'accesso;*
- *non sussiste un obbligo di formalizzazione delle “proposte di valutazione” dei responsabili di Processo/Team e, anche qualora siano fornite in forma scritta, tali “proposte” costituiscono comunque elementi pro memoria, destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente a cui la legge attribuisce il relativo compito.*

Quanto ai criteri di valutazione l'amministrazione precisa che questi sono *“rinvenibili nel SMVP, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i dipendenti dell'ITL – e, comunque, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'INL. Inoltre, le risultanze della misurazione della performance organizzativa (componente comportamentale) sono anche queste contenute negli atti ufficiali dell'INL, pubblicati in forma massiva e anonimizzata, in modo facilmente*

comprensibile ed intelligibile con schede, report e grafici di facile consultazione. Tale pubblicazione adempie agli obblighi di trasparenza normativamente previsti”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, vantando lo stesso un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante e come tale deve essere sempre accessibile allo stesso, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all'accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L'interesse all'accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito.

Quanto infine alla eccezione relativa alla *non definitività* delle proposte di valutazione richieste si osserva che tale circostanza non vale di per sé ad escluderne l'accesso: se la documentazione richiesta è materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione questa deve essere resa ostensibile al richiedente anche perché presumibilmente contenuta nel fascicolo personale del medesimo, sempre accessibile allo stesso come precedentemente chiarito.

La Commissione prende atto della dichiarazione di avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito istituzionale, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, tuttavia non pronunciandosi su tale documentazione non oggetto di specifica e diretta richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato –

FATTO

Il sig., sostituto commissario in servizio presso il Nucleo del Reparto Mobile di, in data aveva presentato un'istanza d'accesso rivolta al medesimo ufficio avente il seguente oggetto:

- copia del foglio di presenza integrale del giorno indicato nella riservata;
- copia delle ultime disposizioni impartite per la trattazione dei fogli firma del Reparto Mobile di dalle quali si evinca chi siano gli incaricati di fornire, esporre e ritirare, controllare e custodire i fogli firma giornalieri;
- ogni altro documento, verbale, atto, riproduzione fotografica, video, audio e/o altro antecedente successivo e/o consequenziale la segnalazione del che lo scrivente riterrà opportuno acquisire dopo la visione di tutta la documentazione disponibile.

Si specifica che la menzionata *riservata* consiste nella segnalazione di non corretta compilazione del foglio firma con conseguente invito alla regolarizzazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente responsabile fornisce i seguenti chiarimenti: *“il Dipendente, sanando la propria posizione, ha avuto di fatto accesso all'atto richiesto (...). D'altro canto, appare inibita l'ostendibilità integrale del foglio firma, essendo lo stesso riconducibile alle fattispecie disciplinate all' art. 6 lettera b) del Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2022, rubricato Categorie di documenti non accessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi, poiché contenente informazioni matricolari e personali di altri dipendenti?”*.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione rileva che il diniego d'accesso al foglio firme integrale, opposto dalla amministrazione adita, si fonda sulla previsione di una norma regolamentare di esclusione dall'accesso ed in particolare sull'articolo 6 lettera b) del Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2022. A tale riguardo si evidenzia che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo, e pertanto il ricorso non può che essere respinto. Con riferimento alla rimanente documentazione chiesta

nell'istanza la Commissione ritiene di accogliere prudenzialmente il ricorso nell'ipotesi – non nota alla Commissione – di esistenza di ulteriori documenti, tra quelli chiesti, non ancora ostesi al richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta parzialmente accogliendolo, in via prudenziale, con riguardo alla ulteriore documentazione chiesta eventualmente esistente e non ostesa al ricorrente e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere alla seguente documentazione relativa a tutto il personale dell'ITL di

1. piani operativi e carichi di lavoro di tutto il personale dell'ITL di, con relativa lettera di trasmissione e notifica;
2. schede istruttorie redatte dai capi team e capi-processo dei vari processi, di valutazione intermedia e finale;
3. schede di valutazione intermedie con relativa lettera di trasmissione e notifica;
4. schede di valutazione finali notificate il poi annullate e/o ritirate con relativa lettera di trasmissione e notifica;
5. schede di valutazione finali notificate il
6. richieste di contraddittorio depositate dal personale dell'ITL di

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno ritenuta errata, illogica e immotivata.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *“gli atti della valutazione della performance relativa agli altri dipendenti non sono idonee al soddisfacimento di alcuna apprezzabile interesse (...) attesa l'assoluta irrilevanza del mero confronto tra le diverse risultanze in ragione dell'autonomia e dell'indipendenza delle relative posizioni soggettive e inoltre “le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse”*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con le seguenti ulteriori precisazioni:

- *ai sensi dell'art. 5.2 del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato dall'INL, il personale delle aree funzionali può contestare la scheda di valutazione redatta dal dirigente di sede, esclusivamente a*

fron­te di una valutazione dei comportamenti organizzativi inferiore a 15 punti oppure in caso di mancato rag­giungimento degli obiettivi. In assenza di contestabilità della valutazione finale non si configura il presupposto dell'accesso;

- *non sussiste un obbligo di formalizzazione delle “proposte di valutazione” dei responsabili di Processo/Team e, anche qualora siano fornite in forma scritta, tali “proposte” costituiscono comunque elementi pro memoria, destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente a cui la legge attribuisce il relativo compito.*

Quanto ai criteri di valutazione l'amministrazione precisa che questi sono “rinvenibili nel SMVP, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i dipendenti dell'ITL – e, comunque, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'INL. Inoltre, le risultanze della misurazione della performance organizzativa (componente comportamentale) sono anche queste contenute negli atti ufficiali dell'INL, pubblicati in forma massiva e anonimizzata, in modo facilmente comprensibile ed intelligibile con schede, report e grafici di facile consultazione. Tale pubblicazione adempie agli obblighi di trasparenza normativamente previsti”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che, in relazione alla documentazione relativa a soggetti terzi, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai medesimi con allegazione delle ricevute del predetto invio ai sensi dell'art.12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Il ricorso con riferimento a tali parti deve pertanto ritenersi inammissibile.

Si ritiene invece che debba dirsi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione – tra quella - richiesta - relativa alla propria posizione individuale, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante e come tale deve essere sempre accessibile alla stessa, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all'accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L'interesse all'accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito.

Quanto infine alla eccezione relativa alla *non definitività* delle proposte di valutazione richieste si osserva che tale circostanza non vale di per sé ad escluderne l'accesso: se la documentazione richiesta è materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione questa deve essere resa ostensibile alla richiedente anche perché presumibilmente contenuta nel fascicolo personale della medesima, sempre accessibile alla stessa come precedentemente chiarito.

La Commissione prende atto della dichiarazione di avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito istituzionale, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, tuttavia non pronunciandosi su tale documentazione non oggetto di specifica e diretta richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie solo con riferimento alla documentazione relativa alla posizione personale della richiedente, dichiarandolo per il resto inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere alle schede istruttorie redatte dal capo team e dal capo processo servizi all'utenza di proposta e di valutazione finale relative a tutto il personale dell' TL di

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno evidenziando, nell'istanza e nel ricorso, la necessità di conoscere i criteri di valutazione nonché le motivazioni di una valutazione peggiore rispetto all'anno precedente.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *“gli atti della valutazione della performance relativa agli altri dipendenti non sono idonee al soddisfacimento di alcuna apprezzabile interesse (...) attesa l'assoluta irrilevanza del mero confronto tra le diverse risultanze in ragione dell'autonomia e dell'indipendenza delle relative posizioni soggettive e inoltre “le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse”*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di 30 giorni dal provvedimento di rigetto, come prescritto dall'articolo 25.4 della Legge 241/'90 e, conseguentemente, deve dirsi irricevibile. La Commissione ritiene tuttavia di disporre la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente, ritenendola di interesse per la medesima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo disponendo tuttavia la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere agli "atti della proposta di valutazione intermedia e finale del proprio Capo Team".

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno evidenziando, nell'istanza e nel ricorso, la necessità di conoscere i criteri di valutazione nonché le motivazioni di una valutazione peggiore rispetto all'anno precedente.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *"le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse"*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con le seguenti ulteriori precisazioni:

- *ai sensi dell'art. 5.2 del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato dall'INL, il personale delle aree funzionali può contestare la scheda di valutazione redatta dal dirigente di sede, esclusivamente a fronte di una valutazione dei comportamenti organizzativi inferiore a 15 punti oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In assenza di contestabilità della valutazione finale non si configura il presupposto dell'accesso;*
- *non sussiste un obbligo di formalizzazione delle "proposte di valutazione" dei responsabili di Processo/Team e, anche qualora siano fornite in forma scritta, tali "proposte" costituiscono comunque elementi pro memoria, destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente a cui la legge attribuisce il relativo compito.*

Quanto ai criteri di valutazione l'amministrazione precisa che questi sono *"rinvenibili nel SMVP, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i dipendenti dell'ITL – e, comunque, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'INL. Inoltre, le risultanze della misurazione della performance organizzativa (componente comportamentale) sono anche queste contenute negli atti ufficiali dell'INL, pubblicati in forma massiva e anonimizzata, in modo facilmente"*

comprensibile ed intelligibile con schede, report e grafici di facile consultazione. Tale pubblicazione adempie agli obblighi di trasparenza normativamente previsti”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante e come tale deve essere sempre accessibile alla stessa, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all'accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L'interesse all'accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito.

Quanto infine alla eccezione relativa alla *non definitività* delle proposte di valutazione richieste si osserva che tale circostanza non vale di per sé ad escluderne l'accesso: se la documentazione richiesta è materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione questa deve essere resa ostensibile alla richiedente anche perché presumibilmente contenuta nel fascicolo personale della medesima, sempre accessibile alla stessa come precedentemente chiarito.

La Commissione prende atto della dichiarazione di avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito istituzionale, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, tuttavia non pronunciandosi su tale documentazione non oggetto di specifica e diretta richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere agli "atti della proposta di valutazione intermedia e finale del proprio Capo Team". Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno evidenziando, nell'istanza e nel ricorso, la necessità di conoscere i criteri di valutazione nonché le motivazioni di una valutazione deteriore rispetto all'anno precedente.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *"le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse"*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con le seguenti ulteriori precisazioni:

- *ai sensi dell'art. 5.2 del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato dall'INL, il personale delle aree funzionali può contestare la scheda di valutazione redatta dal dirigente di sede, esclusivamente a fronte di una valutazione dei comportamenti organizzativi inferiore a 15 punti oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In assenza di contestabilità della valutazione finale non si configura il presupposto dell'accesso;*
- *non sussiste un obbligo di formalizzazione delle "proposte di valutazione" dei responsabili di Processo/Team e, anche qualora siano fornite in forma scritta, tali "proposte" costituiscono comunque elementi pro memoria, destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente a cui la legge attribuisce il relativo compito.*

Quanto ai criteri di valutazione l'amministrazione precisa che questi sono *"rinvenibili nel SMVP, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i dipendenti dell'ITL - e, comunque, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'INL. Inoltre, le risultanze della misurazione della performance organizzativa (componente comportamentale) sono anche queste contenute negli atti ufficiali dell'INL, pubblicati in forma massiva e anonimizzata, in modo facilmente*

comprensibile ed intelligibile con schede, report e grafici di facile consultazione. Tale pubblicazione adempie agli obblighi di trasparenza normativamente previsti”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/’90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell’istante e come tale deve essere sempre accessibile alla stessa, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all’accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L’interesse all’accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito.

Quanto infine alla eccezione relativa alla *non definitività* delle proposte di valutazione richieste si osserva che tale circostanza non vale di per sé ad escluderne l’accesso: se la documentazione richiesta è materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione questa deve essere resa ostensibile alla richiedente anche perché presumibilmente contenuta nel fascicolo personale della medesima, sempre accessibile alla stessa come precedentemente chiarito.

La Commissione prende atto della dichiarazione di avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito istituzionale, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, tuttavia non pronunciandosi su tale documentazione non oggetto di specifica e diretta richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza datata chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- a) *la richiesta di memoria inviata dalla C.A.D.A. in relazione alla mia istanza di riesame del*;
- b) *la memoria dell'Autorità di cui si narra nella decisione del, n.*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente ricorda al sig. che la richiesta delle memorie presentate dalle amministrazioni alla Commissione – così come tutti i documenti afferenti al procedimento innanzi alla stessa instaurato - può essere rivolta direttamente a quest'ultima. Ciò premesso la Commissione precisa di aver *medio tempore* proceduto all'invio al sig. di quanto richiesto nell'istanza (con comunicazione della Segreteria protocollata in data) e conseguentemente il ricorso deve ritenersi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza datata chiedendo di accedere ad una lista di numerosi documenti indicati per riferimento di protocollo, relativi al procedimento fascicolo n.

L'Autorità rigettava l'istanza con provvedimento datato eccependo che la richiesta appariva carente dell'indicazione del collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridicamente tutelata connessa al presunto interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ugualmente non evidenziato. L'autorità lamentava inoltre la già nota assiduità delle richieste di accesso presentate dal aventi cadenza quasi giornaliera, ciò in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e della buona fede.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Per veniva memoria dell'Autorità Garante.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione condivide le eccezioni sollevate dalla Autorità relative alla carenza di indicazione degli elementi legittimanti l'accesso previsti dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90. La Commissione rileva anche che i documenti richiesti sono indicati solo con numero di protocollo e afferiscono ad un procedimento già oggetto di numerose richieste ostensive, rendendo impossibile la relativa valutazione di ostensibilità. Come più volte rilevato, infatti, nuovamente si evidenzia che le istanze presentate ed i ricorsi connessi appaiono attenere sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe rispetto alle quali sia l'Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta, scontrandosi frequentemente con il principio del né bis in idem. La copiosità e la frequenza di ricorsi vertenti sempre sulla medesima questione, il richiamo a precedenti connesse istanze e decisioni – anche molto risalenti nel tempo - sta ingenerando una sovrapposizione delle pratiche che ne rende perfino difficoltosa la gestione, sia da parte della Autorità (che riceve quasi quotidianamente nuove richieste d'accesso) sia da parte della Commissione. Come più volte ormai evidenziato tale comportamento non appare conforme ai principi generali di buona fede, correttezza e

lealtà che devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile, quindi anche la condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull'accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l'inserimento, all'articolo 1, del comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l'inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell'attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24 comma 3 della L.241/90.

Per tutte le esposte argomentazioni il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza datata chiedendo di accedere alle *memorie inviate alla C.A.D.A. da di cui si narra nella decisione del numero con i relativi allegati.*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente ricorda al sig. che la richiesta delle memorie presentate dalle amministrazioni alla Commissione – così come tutti i documenti afferenti al procedimento innanzi alla stessa instaurato - può essere rivolta direttamente a quest'ultima. Ciò premesso la Commissione precisa di aver *medio tempore* proceduto all'invio al sig. di quanto richiesto nell'istanza (con comunicazione della Segreteria protocollata in data) e conseguentemente il ricorso deve ritenersi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra, in data e, ha presentato due istanze rivolte all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere al proprio piano individuale di lavoro, alle "proposte di valutazione" intermedie e finali redatte dal Responsabile del Team e dai Responsabili del Processo Servizi all'utenza e Vigilanza. Motivava le istanze in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno ritenuta errata, illogica ed immotivata.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava le istanze sulla base delle seguenti argomentazioni: *"le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse"*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con le seguenti ulteriori precisazioni:

- *ai sensi dell'art. 5.2 del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato dall'INL, il personale delle aree funzionali può contestare la scheda di valutazione redatta dal dirigente di sede, esclusivamente a fronte di una valutazione dei comportamenti organizzativi inferiore a 15 punti oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In assenza di contestabilità della valutazione finale non si configura il presupposto dell'accesso;*
- *non sussiste un obbligo di formalizzazione delle "proposte di valutazione" dei responsabili di Processo/Team e, anche qualora siano fornite in forma scritta, tali "proposte" costituiscono comunque elementi pro memoria, destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente a cui la legge attribuisce il relativo compito.*

Quanto ai criteri di valutazione l'amministrazione precisa che questi sono *"rinvenibili nel SMVP, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i dipendenti dell'ITL – e, comunque, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'INL. Inoltre, le risultanze della misurazione della performance organizzativa (componente comportamentale) sono anche queste contenute negli atti ufficiali dell'INL, pubblicati in forma massiva e anonimizzata, in modo facilmente*

comprensibile ed intelligibile con schede, report e grafici di facile consultazione. Tale pubblicazione adempie agli obblighi di trasparenza normativamente previsti”.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante e come tale deve essere sempre accessibile alla stessa, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all'accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L'interesse all'accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito.

Quanto infine alla eccezione relativa alla *non definitività* delle proposte di valutazione richieste si osserva che tale circostanza non vale di per sé ad escluderne l'accesso: se la documentazione richiesta è materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione questa deve essere resa ostensibile alla richiedente anche perché presumibilmente contenuta nel fascicolo personale della medesima, sempre accessibile alla stessa come precedentemente chiarito.

La Commissione prende atto della dichiarazione di avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito istituzionale, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, tuttavia non pronunciandosi su tale documentazione non oggetto di specifica e diretta richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere agli "atti della proposta di valutazione intermedia e finale del Capo Processo Vigilanza".

Motivava l'istanza in relazione alla avvenuta contestazione della propria scheda di valutazione delle performance relativa all'anno ritenuta errata, illogica ed immotivata.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *"le proposte dei Responsabili di Processo, solo in parte rilasciate per iscritto, e comunque espressione di approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente. Ne consegue che la proposta, anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata da sola a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse"*.

Avverso il predetto provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con le seguenti ulteriori precisazioni:

- *ai sensi dell'art. 5.2 del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato dall'INL, il personale delle aree funzionali può contestare la scheda di valutazione redatta dal dirigente di sede, esclusivamente a fronte di una valutazione dei comportamenti organizzativi inferiore a 15 punti oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In assenza di contestabilità della valutazione finale non si configura il presupposto dell'accesso;*
- *non sussiste un obbligo di formalizzazione delle "proposte di valutazione" dei responsabili di Processo/Team e, anche qualora siano fornite in forma scritta, tali "proposte" costituiscono comunque elementi pro memoria, destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente a cui la legge attribuisce il relativo compito.*

Quanto ai criteri di valutazione l'amministrazione precisa che questi sono "rinvenibili nel SMVP, la cui documentazione è stata trasmessa a tutti i dipendenti dell'ITL - e, comunque, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'INL. Inoltre, le risultanze della misurazione della performance organizzativa (componente comportamentale) sono anche queste contenute negli atti ufficiali dell'INL, pubblicati in forma massiva e anonimizzata, in modo facilmente comprensibile ed intelligibile con schede, report e grafici di facile consultazione. Tale pubblicazione adempie agli obblighi di trasparenza normativamente previsti".

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, vantando la stessa un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La documentazione richiesta, si osserva inoltre, attiene alla posizione personale dell'istante e come tale deve essere sempre accessibile alla stessa, apparendo pertanto prive di pregio le argomentazioni della amministrazione resistente relative ad una carenza di interesse qualificato all'accesso, in ragione della non contestabilità della scheda. L'interesse all'accesso non si riduce, infatti, alla possibilità di contestazione così, come più in generale, di *impugnativa* dei provvedimenti richiesti, secondo la costante giurisprudenza in merito.

Quanto infine alla eccezione relativa alla *non definitività* delle proposte di valutazione richieste si osserva che tale circostanza non vale di per sé ad escluderne l'accesso: se la documentazione richiesta è materialmente formata ed esistente agli atti della amministrazione questa deve essere resa ostensibile alla richiedente anche perché presumibilmente contenuta nel fascicolo personale della medesima, sempre accessibile alla stessa come precedentemente chiarito.

La Commissione prende atto della dichiarazione di avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito istituzionale, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, tuttavia non pronunciandosi su tale documentazione non oggetto di specifica e diretta richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig. ha presentato un'istanza rivolta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, del quale è dipendente, chiedendo di accedere alla propria scheda di valutazione, compresa la proposta di valutazione del capo team, evidenziando la necessità di conoscere i sottesi criteri di valutazione.

L'amministrazione, con comunicazione del rigettava l'istanza ritenendola non motivata nonché carente dell'indicazione dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai chiesti documenti.

Avverso il predetto provvedimento il signor adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di 30 giorni dal provvedimento di rigetto, come prescritto dall'articolo 25.4 della Legge 241/'90 e, conseguentemente, deve dirsi irricevibile. La Commissione ritiene tuttavia di disporre la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al ricorrente, ritenendola di interesse per il medesimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, disponendo tuttavia la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comitato per i rapporti di lavoro presso l'Ispettorato del Lavoro di

FATTO

Il signor ha presentato al Comitato per i rapporti di lavoro presso l'Ispettorato del Lavoro di un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto:

- atto di ricorso [ex art. 17 co. 2 d.lgs. 124/2004] presentato da, avverso il verbale unico di accertamento e notificazione emesso il dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, nel seno del quale veniva disposta la sanzionatoria riqualificazione, nel senso della subordinazione, finanche del rapporto di lavoro intercorso tra lo scrivente e la prefata parte aziendale;
- provvedimento di reiezione [ex art. 17 co. 2 d.lgs. 124/2004] adottato l'..... dal Comitato per i rapporti di lavoro, in relazione al ricorso promosso da S.R.L., avverso il verbale unico di accertamento e notificazione emesso il dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di

La richiesta era connessa alla richiesta di intervento ispettivo avanzata dal medesimo nei confronti di S.R.L. a seguito della quale aveva ricevuto comunicazione di riqualificazione dell'intercorso rapporto di lavoro "... nel senso della subordinazione del medesimo" senza aver mai ricevuto il conseguente provvedimento.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza eccependo una carenza dei requisiti di legittimazione previsti dall'articolo 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90, anche in considerazione del fatto che "l'anzidetta documentazione è relativa ai rapporti intercorsi tra l'azienda e l'organo ispettivo che prima facie coinvolge una pluralità di lavoratori facenti parte del personale aziendale". Evidenziava inoltre al richiedente che la documentazione richiesta avrebbe potuto essere ottenuta tramite richiesta al giudice di un ordine di esibizione ex articolo 210 cpc.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse differenziato all'accesso richiesto poiché avente ad oggetto documentazione riferita alla propria posizione giuridica soggettiva nonché vantando, altresì, un interesse endoprocedimentale ad accedere ai

chiesti documenti - previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della legge 241 del 90 - con riferimento al procedimento ispettivo instauratosi a seguito di propria istanza in tal senso. Appaiono prive di pregio, pertanto, le argomentazioni sollevate dall'amministrazione adita a sostegno del diniego opposto anche con riferimento al coinvolgimento di soggetti terzi: qualora i documenti richiesti contengano parti riferite a soggetti estranei, l'accesso potrà essere consentito al signor con oscuramento dei dati e delle informazioni relative ai terzi coinvolti. Appare inoltre non fondata l'eccezione relativa all'esistenza di strumenti processualciviltistici d'accesso poiché, secondo l'indirizzo costante di questa Commissione, l'accesso documentale *ex lege* 241/'90 si configura – rispetto all'introduzione degli stessi - quale autonomo e distinto strumento predisposto dalla legge alla ricorrenza dei requisiti dalla stessa dettati: se l'amministrazione adita è in possesso della documentazione richiesta dovrà pertanto ostenderla.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi, e negli eventuali limiti, di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig., consigliere comunale del Comune di, aveva presentato in data un'istanza rivolta al medesimo ente chiedendo di accedere alle note numero del e numero del richiamate nel corpo di una delibera consiliare. Avverso il provvedimento di differimento/rigetto opposto dalla amministrazione in data il sig. si rivolgeva, nei termini, alla Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione rileva che nella Regione è regolarmente incardinato ed operativo il locale Difensore Civico e conseguentemente non può che ritenere il ricorso inammissibile per incompetenza. Il ricorrente potrà rivolgersi al Difensore Civico competente per la tutela del proprio diritto all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Commissione di Conciliazione Sistema di Valutazione Personale Civile del Dicastero Difesa

FATTO

La signora, assistente amministrativo giudiziario, ha presentato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri una richiesta di accesso, datata, connessa al provvedimento decisorio della Commissione di Conciliazione, di cui all'audizione tenutasi l'..... con il quale è stata rigettata la richiesta di conciliazione dalla medesima avanzata. Chiedeva in particolare: *“1. tutta la documentazione, nulla escluso, indicata nel provvedimento verbale della Commissione dell'....., quale; “vista, analizzata, considerata ed esaminata da codesta Commissione” (...) e copia del verbale di audizione del valutatore e della registrazione della stessa come indicato facente parte integrante della documentazione; 2. copia della registrazione digitale che forma parte integrante del relativo verbale (...) di audizione datato”*.

L'amministrazione con provvedimento del consentiva un *accesso parziale* precisando che *“non è stato redatto alcun separato verbale di audizione del valutatore”* eccependo inoltre, quanto alla richiesta della registrazione, che essa *“consiste in una estemporanea registrazione effettuata semplicemente come ausilio alla successiva verbalizzazione”* e pertanto non sarebbe suscettibile di accesso quale “documento amministrativo”. Eccepeva infine che le richieste avanzate configuravano un inammissibile controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

Avverso tale provvedimento la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'Arma Generale dei Carabinieri nella quale si forniscono precisazioni sulla vicenda sottesa e si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento impugnato.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue. Nessun dubbio può essere sollevato in merito alla qualificazione di “documento amministrativo” della registrazione-audio ai fini della applicazione della Legge 241/'90, secondo la definizione dell'art. 22 che ricomprende anche le riproduzioni audio o audiovideo, detenute da una pubblica amministrazione: quindi se tale registrazione è detenuta dalla amministrazione deve, in linea generale, considerarsi accessibile. Tuttavia si rileva che

tale richiesta, ed il ricorso per la parte relativa ad essa, non possono essere accolti con riferimento alla registrazione del Valutatore, al quale il ricorso non risulta correttamente notificato. La ricorrente allega infatti la ricevuta di una notifica effettuata all'indirizzo *pec* dei Carabinieri e non già al Valutatore personalmente. Essendo tale controinteressato noto alla ricorrente, la notifica effettuata non appare validamente eseguita, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

Conseguentemente la ricorrente potrà avere accesso, se d'interesse, alla fonoregistrazione della propria audizione e dei propri interventi vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso – ex artt.7 e 10 della Legge 241/'90 – e attenendo tale documentazione alla propria posizione personale. Allo stesso modo devono essere resi accessibili gli ulteriori documenti procedurali esistenti ed eventualmente non ancora ostesi. Il ricorso deve invece essere respinto con riferimento al “separato verbale di audizione del Valutatore” perché dichiarato dalla amministrazione come *non esistente*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente inammissibile per le richieste relative al controinteressato, lo rigetta per il verbale dichiarato *non esistente* dalla amministrazione e lo accoglie con riguardo alla fonoregistrazione relativa all'audizione personale della ricorrente ed ai relativi interventi, nonché agli ulteriori documenti procedurali esistenti ed eventualmente non ancora ostesi, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., Luogotenente dei Carabinieri in congedo, ha presentato in data un'istanza d'accesso alla Legione Carabinieri Chiedeva in particolare:

degli appunti annessi all'appunto di SM come allegati 1, 2 e 3;

- delle note, in qualsivoglia modo denominate, annesse come all. 4, 5 e 6;
- della lettera di cui al para b., punto 2., ad esso annessa come allegato 7;
- della lettera di cui al para c., punto 2., ad esso annessa come allegato 8;
- della lettera di cui al para a., punto 3., ad esso annessa come allegato 9;
- della lettera di cui al para b., punto 3., ad esso annessa come allegato 10;
- della copia delle informative trasmesse all'Autorità Giudiziaria Militare di dal Comandante Provinciale pro-tempore di con f. n. / in data e f. n. / del, in possesso di quel Comando Legione, per averle ricevute dall'attuale Comandante Provinciale di con foglio, non meglio indicato, datato
- dell'appunto di Stato Maggiore predisposto, alla stregua di quello n. / - di protocollo sopra menzionato, in ordine alla richiesta di cui al f.n. / - del di quel Comando Legione - SM - Ufficio Personale - Sezione Disciplina e Contenzioso;
- di ogni altro appunto di Stato Maggiore analogamente predisposto in seno a quel Comando di Corpo in ordine alle ulteriori istanze d'accesso presentate dallo scrivente a quel Nu.R.P. nell'arco di tempo intercorrente tra il e il
- dell'appunto di Stato Maggiore predisposto in ordine alla richiesta di cui al f. n. / - del di quel Comando Legione - SM - Ufficio Personale - Sezione Disciplina e Contenzioso;
- dell'appunto di Stato Maggiore predisposto in ordine alla richiesta di cui al f. n. / - - del di quel Comando - SM - Ufficio Personale - Sezione Disciplina e Contenzioso.

Indicava motivi di difesa dei propri diritti soggettivi e una finalità di mezzo di *prova* della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, comunicava che la richiesta non trovava possibilità di accoglimento entro il termine previsto di 30 giorni dalla presentazione, per quanto volta *“ad accedere, in sintesi alle informative di reato dirette alle A.A.G.G. Ordinaria di e Militare di (...); agli appunti ed alle lettere dirette al predetto Comandante Provinciale, recanti copia delle istanze di accesso redatte*

dall'interessato, affinché venissero rimesse al locale Ufficio di Procura, giacché recanti accuse di possibile rilevanza penale (...) (...)”. L'istanza d'accesso veniva pertanto rimessa al magistrato inquirente.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si richiamano le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto - ribadendo l'avvenuta rimessione della richiesta d'accesso al competente Ufficio di Procura per il nulla osta all'ostensione di tali atti di p.g. - con l'ulteriore precisazione che i documenti non soggetti a richiesta di nulla osta sono in corso di ostensione al richiedente.

E' pervenuta ulteriore memoria dell'amministrazione nella quale si dà atto dell'avvenuta ostensione dell'ulteriore documentazione richiesta (rispetto a quella soggetta a richiesta di nulla osta).

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento impugnato, con riferimento ai menzionati documenti connessi ad indagine della Autorità Giudiziaria o ad informative di reato, non può essere qualificato quale *diniego* trattandosi piuttosto di un *differimento* motivato dalla necessità di richiedere il nulla osta all'accesso alla Autorità Giudiziaria interessata – cui dovrà seguire comportamento della amministrazione conforme alle statuizioni.

Il provvedimento non può pertanto dirsi illegittimo ed il ricorso, con riferimento a tale parte non può, conseguentemente, essere accolto. Quanto alla restante documentazione la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di aver proceduto alla relativa ostensione, ritenendo così cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta parzialmente, stante la legittimità del differimento disposto, e lo dichiara per il resto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri; Comando Provinciale di

FATTO

Il sig., Luogotenente dei Carabinieri in congedo, ha presentato in data un'istanza d'accesso al Comando Legione Carabinieri Chiedeva in particolare: della nota con la quale quest'ultimo (Comando), in ottemperanza alla disposizione contenuta nella nota n. /-..... del a firma del già Comandante del Comando Legione CC, Gen., ha trasmesso a quel Comando Legione la documentazione richiesta; ogni documento concernente l'eventuale trasmissione a chicchessia (persona, Comando, Ufficio, Autorità che dir si voglia) della documentazione pervenuta dal Comandante Provinciale di in ottemperanza alla disposizione contenuta nel succitato f. n. /-..... datata a firma del già Comandante di Legione, Gen.; ogni altro documento, nessuno escluso, connesso e comunque attinente al f. n. /-..... datato a firma del già Comandante di Legione, Gen.

Indicava motivi di difesa della propria posizione soggettiva.

L'amministrazione adita non riscontrava direttamente la richiesta d'accesso inviando al richiedente, per conoscenza, la trasmissione dell'istanza al Comando Provinciale di con osservazioni relative ai documenti richiesti.

Conseguentemente il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Sono pervenute memorie di entrambi gli uffici coinvolti ed in particolare memoria del Comando Provinciale di che precisa che i documenti richiesti rientrano tra gli atti per i quali si è in attesa delle determinazioni che intenderà assumere l'Autorità Giudiziaria competente in merito alla possibilità di rilasciare relativo nulla osta già richiesto dal comando stesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del Comando Provinciale di in cui si precisa di essere in attesa del rilascio del nulla osta all'accesso da parte dell'Autorità Giudiziaria interessata, ritiene di sospendere la decisione attendendo le relative determinazioni dell'A.G. che dovranno essere comunicate alla Commissione, unitamente ai provvedimenti conseguentemente assunti dalla amministrazione. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione in attesa delle determinazioni della Autorità Giudiziaria in merito all'accessibilità dei chiesti documenti, invitando l'amministrazione a comunicarle alla Commissione unitamente ai connessi provvedimenti assunti; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: IC

FATTO

Il, in qualità di Segretario della (.....), formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'estratto della seguente documentazione: registri di classe delle classi,,, plesso del giorno; prospetto orario giornaliero dei docenti:, e,; protocollo d'intesa tra il Dirigente e le Organizzazioni sindacali siglato il

L'istanza era motivata dalla volontà di verificare il rispetto della normativa del diritto di sciopero, in particolare in riferimento alla procedura di sostituzione del personale in occasione dello sciopero avvenuto il

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Il ricorrente impugna tale silenzio rigetto.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente inviava due note: la prima del in cui si rassicurava la che l'Amministrazione scolastica garantisce il diritto di sciopero e un'altra del, che riguardava una richiesta di accesso agli atti del

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie la documentazione richiesta, inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, considerato che concerne la procedura di sostituzione del personale in occasione dello sciopero avvenuto il

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....”

FATTO

Il, docente di ruolo primario presso l'Amministrazione resistente, formulava istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa alle dichiarazioni contributive dell'istante dal mese di al mese di e del nominativo del funzionario che avrebbe dovuto disporre le suddette dichiarazioni.

L'..... l'Amministrazione resistente comunicava che era tenuta esclusivamente all'acquisizione, per conoscenza, della documentazione richiesta la cui formazione non era di sua competenza e, in ragione di ciò, di aver ricevuto dall'INPS la nota con la quale si prendeva atto *«dell'avvenuto adempimento relativa richiesta Credimento e/o riallineamento dei contributi previdenziali ed assistenziali»*. L'Amministrazione evidenziava che non era in possesso di ulteriore documentazione.

Avverso tale rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione in data

In prossimità della riunione della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria con allegata documentazione del MEF e dell'INPS, dalla quale risulta l'esclusiva competenza di questi ultimi al rilascio della documentazione richiesta afferente alla posizione contributiva della ricorrente.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione prende atto che l'Amministrazione resistente non può rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva e che il ricorso deve essere rigettato nei suoi confronti ex art. 25 comma 2 legge 241/'90.

A venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta ex art. 25 comma 2 legge 241/'90 nei confronti dell'Istituto Comprensivo Statale "..... –", invitando quest'ultimo a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di

FATTO

Il, Agente di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di/....., presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso e di estrazione copia del provvedimento di diniego di concessione di congedo ordinario dallo stesso presentata.

Con nota del l'amministrazione resistente negava l'accesso richiesto in quanto l'istanza non era adeguatamente motivata.

Avverso il provvedimento di rigetto l'istante propone ricorso alla Commissione in data

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorrente non ha dato evidenza nel ricorso della data in cui è venuto a conoscenza del provvedimento di rigetto dell'Amministrazione e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di valutare la tempestività del ricorso, detta informazione, adeguatamente documentata, dovendo essere fornita documentazione certa attestante la data di ricezione del provvedimento.

I termini di legge rimangono medio tempore interrotti.

PQM

La Commissione chiede alla parte ricorrente di volere fornire il chiarimento di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato - Ambito Territoriale di

FATTO

Il, docente di scuola primaria a tempo determinato, avendo presentato domanda per il conferimento di incarichi annuali di docenza, in quanto iscritta in GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di prima fascia nella posizione n.per la ordine di scuola primaria, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso e estrazione copia della seguente documentazione: domanda/istanza per il conferimento incarichi e documentazione attestante i conferimenti di supplenza per,,,, ritenendo gli stessi affetti da errori.

L'istanza era motivata dal fatto che la ricorrente lamentava l'attribuzione della supplenza in esame a una candidata che aveva un punteggio inferiore.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di formazione e gestione della graduatoria nella quale la medesima è inserita.

In tale ambito il concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Il diritto di accesso, va precisato poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare. La ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso a tutta documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il, giornalista professionista Tecnologo di ruolo presso il (.....), presentava all'amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione relativa al bando, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un posto, nel profilo tecnologico, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato: verbale della commissione esaminatrice, relativo alla valutazione dei titoli e della prova scritta dell'istante, comprese le schede e le griglie di valutazione e ogni eventuale allegato valutativo; *curricula* e verbali in possesso della commissione esaminatrice, relativi alla valutazione dei titoli e alla prova scritta degli altri candidati, comprese le schede e le griglie di valutazione e ogni eventuale allegato valutativo; ogni atto relativo alle operazioni condotte dalla commissione, comprese eventuali indicazioni relative ai candidati, alle schede di valutazione e alle griglie di valutazione.

L'istanza era motivata dal fatto che la, dopo aver sostenuto la prova scritta dell'indicato bando, non era stata ammessa alla successiva prova orale.

L'amministrazione resistente dava risposta, dopo che l'istante in data aveva proposto ricorso alla Commissione, ma l'istante in data ha nuovamente adito la Commissione, adducendo che la documentazione rilasciata non ricomprende la seguente documentazione *“elaborato” relativo alla prova scritta dell'istante, comprese le schede e le griglie di valutazione e ogni eventuale allegato valutativo (dal momento che la scheda di valutazione della prova scritta non corrisponde al punteggio assegnato all'accedente, come da verbale n.: nello specifico hanno assegnato un punteggio pari a (busta), mentre le valutazioni delle singole 3 tracce corrispondono a un candidato/a cui hanno assegnato un punteggio pari a (busta); curricula strutturati (come da modello allegato al bando n./)”*.

Avverso il rigetto parziale dell'istanza di accesso con provvedimenti del e del, parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affermando di non riuscire ad *“evincere le correzioni dell'elaborato scritto (visto che non è stato inviato) e di interpretare la relativa scheda di valutazione”*.

Perveniva il, ormai scaduti i termini per la rituale produzione, memoria dell'ASI che trasmetteva il provvedimento del

DIRITTO

La Commissione, nonostante l'..... abbia dedotto che il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere, considerato che parte ricorrente ha impugnato proprio il provvedimento del, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura selettiva.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La Commissione osserva che eventuali ragioni afferenti alla tutela della riservatezza dei controinteressati risultano recessive rispetto all'interesse dell'istante dal momento che i partecipanti ad una procedura selettiva, prendendo parte alla selezione, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

I candidati che hanno partecipato ad una procedura selettiva non assumono, pertanto, la veste di controinteressati in senso tecnico (in tal senso T.A.R. Veneto, sez. I, 20/01/2016, n. 37; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8772; di recente T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso a tutta documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti:, e Ministero dell'Università e della Ricerca

FATTO

....., invalido civile al 100% dall'....., portatore di handicap psichico grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992 a decorrere dal, portatore di malattia professionale psichica con minorazione al% a decorrere dal, iscritto attualmente al Corso di Alta formazione Universitaria presso e al Corso di Laurea presso, ha formulato in data un'istanza alle Amministrazioni resistenti con cui chiedeva di *“poter continuare i propri studi universitari usufruendo delle medesime agevolazioni concesse in corso di Emergenza COVID, ossia: 1) svolgimento ONLINE degli esami universitari; 2) domande d'esame scelte tra i tests di autovalutazione cioè come da sperimentato funzionamento dei corsi di alta formazione”*.

In data replicava alle note di riscontro degli Atenei e in data formulava istanza di accesso *“agli atti derivanti dalle suddette richieste del e ai sensi della L.241/1990 art.24 comma 7.”*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'..... e che deduceva che gli uffici inclusione degli Atenei hanno comunicato al sig. l'impossibilità di accogliere le sue richieste e che non esisteva un documento amministrativo, così come identificato dal legislatore, in possesso degli Atenei da trasmettere all'odierno istante.

Perveniva memoria anche del Ministero dell'Università e della Ricerca che deduceva la competenza esclusiva degli Atenei sull'istanza di accesso e l'inammissibilità del ricorso.

La Commissione nella seduta del rilevava l'inammissibilità del gravame, facendo riferimento il ricorso ad un'istanza di accesso che in realtà non presentava i caratteri di una domanda ostensiva, contenendo tutta una serie di doglianze e richieste, senza indicazione di documenti cui accedere.

Successivamente, in data, il ricorrente rilevava che la frase della Commissione *“l'istanza che in realtà non presenta i caratteri di una domanda ostensiva”* si riferiva alle note del e del ma non all'istanza di ostensione del, contenuta in allegato 4 del ricorso alla Commissione, in cui veniva espressamente chiesto *“ai responsabili delle amministrazioni universitarie e dei Ministeri in indirizzo, accesso agli atti derivanti dalle suddette richieste del e ai sensi della L.241/1990 art.24 comma 7.”*

Ha chiesto pertanto, la correzione dell'errore materiale della decisione della Commissione.

La Commissione nella seduta del invitava la parte ricorrente a chiarire a quali documenti intendesse fare accesso, mancando nell'istanza d'accesso qualunque indicazione dei documenti oggetto della pretesa ostensiva, che, lungi dall'essere individuati, sono indicati come gli "*atti derivanti dalle suddette richieste [...]*" ed invitava l'..... e a precisare se detenessero documentazione pertinente con le richieste del ricorrente dell'..... e del

Parte ricorrente in data ha precisato di voler accedere al provvedimento ufficiale di accoglimento/diniego della domanda di concessione dei benefici di attuazione del diritto allo studio di studente lavoratore disabile, nonché a tutti gli atti endoprocedimentali di formazione del provvedimento ufficiale in questione, ai fini di un'eventuale tutela giurisdizionale in sede penale, civile ed amministrativa ovvero di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In data l'Università S.r.l. e l'Università –, hanno ribadito che gli atti richiesti non esistono e pertanto l'istanza è meramente formale ed in quanto certamente inammissibile.

Hanno ribadito di non detenere alcuna documentazione ostensibile e pertinente con le richieste del ricorrente dell'..... e

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Unica ipotesi prevedibile perché questa Commissione possa riesaminare una propria decisione è un'istanza di revocazione ex art 395 c.p.c.

L'art. 395 c.p.c. stabilisce, infatti, che: "*Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*".

Sulla base di tali premesse, la Commissione, in sede rescindente, revoca la precedente decisione del per essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. nel ritenere che il ricorso fosse inammissibile.

La Commissione, invero, ha erroneamente rilevato l'inammissibilità del gravame, affermando che l'istanza in realtà non presentasse i caratteri di una domanda ostensiva, mentre invece l'istanza di accesso riguarda "*gli atti derivanti dalle suddette richieste del e ai sensi della L.241/1990 art.24 comma 7*."

Pertanto in fase rescindente annulla la propria decisione del

In fase rescissoria, e nel merito, sulla base di quanto dedotto dalle Università circa l'inesistenza degli atti richiesti, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione revoca la propria precedente decisione del e, pronunciando in sede rescissoria, rigetta il ricorso.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: ISIS di

FATTO

Il, docente, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione «a) contratto a tempo determinato stipulato dalla prof.ssa dott.ssa con l'ISIS; b) contratto stipulato dalla prof.ssa dott.ssa per l'assegnazione di nr. Ore Eccedenti c.d.c. IT Serale bandite attraverso la Circolare Docenti prot...../ del; c) titoli di studio ed eventuali abilitazioni pertinenti alla c.d.c. dichiarati dall'insegnante di sostegno prof.ssa, inclusi i CFU per l'accesso alla c.d.c.; d) se disponibile, graduatoria per l'assegnazione di nr. 2 Ore Eccedenti c.d.c. ITI Serale bandite attraverso la Circolare Docenti protocollo/ del

»

L'istante individuava il proprio interesse diretto e concreto a conoscere la legittimità di tutti gli atti e dati richiesti, avendo partecipato, con esito negativo, al predetto bando interno presso l'ISIS di

Con provvedimento del l'amministrazione resistente differiva l'accesso comunicando di aver notificato l'istanza di accesso alla controinteressata.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto che l'istanza di accesso non può essere accolta, in quanto i documenti di cui alle superiori lettere a) e b) contengono solo dati personali; i documenti di cui alla lettera c) sono conservati dall'Ufficio Scolastico Regionale e il documento d) non esiste.

DIRITTO

La Commissione quanto alla documentazione di cui alle superiori lettere a) e b) ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, avendo parte ricorrente partecipato al bando interno.

In tale ambito il concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Il diritto di accesso, va precisato poi, si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare.

Il ricorrente vanta anche un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso a detta documentazione, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, contenuti nei documenti *de quibus*.

Quanto alla documentazione di cui alla superiore lettera c), stante il tenore della memoria, con la quale parte resistente afferma di non possedere quanto richiesto siccome detenuto dall'USR, a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita "*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*".

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

In relazione alla documentazione di cui alla lettera d) la Commissione preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita dell'inesistenza del documento, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie limitatamente alla richiesta degli atti *amministrativi* di cui alle lettere a) e b) dell'istanza di accesso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; per la documentazione di cui alla lettera c) invita l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, interrompendo nelle more i termini di legge; per il resto lo respinge.

Ricorrenti:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e Marina Militare

FATTO

....., Capitano di Fregata, presentava il ricorso alla Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso il diniego di accesso agli atti relativo a tre istanze di accesso formulate dal ricorrente, rispettivamente in data, e del

Rispetto alle predette istanze di accesso, le Amministrazioni resistenti, con provvedimenti, rispettivamente del,, e, non ravvisavano alcun interesse diretto attuale e concreto da parte dell'istante all'ostensione, non rivestendo il medesimo la qualità di parte offesa nei reati ipotizzati e denunciati, in quanto eventualmente lesivi della pubblica amministrazione.

Le istanze suddette avevano ad oggetto documentazione afferente alle denunce presentate dal e relativa a presunte condotte illecite poste in essere dai suoi superiori; denunce che, a parere dell'istante, erano causa del giudizio negativo espresso nei suoi confronti in sede di valutazione di professionalità ed oggetto di impugnazione dinnanzi al TAR.

Nel ricorso alla Commissione l'istante, in particolare, evidenziava la sussistenza del proprio interesse all'ostensione degli atti in esame come emergente dalle stesse motivazioni con le quali il Gip presso il Tribunale di, il, aveva respinto l'opposizione all'archiviazione dallo stesso proposta sul presupposto che, per alcune fattispecie penali denunciate, quest'ultimo non rivestiva la qualifica di parte offesa (individuata nella p.a.), mentre con riferimento a quelle *«che vanno a ledere specificatamente l'interesse dell'opponente relative all'illecito abbassamento nel delle sue personali note caratteristiche e ad altri abusi subiti uno svolgimento dell'attività lavorativa»* (quale del), l'opposizione veniva dichiarata inammissibile per vizio di forma. In particolare, il Gip osservava che tali condotte erano state oggetto di altro procedimento che si era concluso con l'emissione di un decreto di archiviazione, rispetto al quale non era stata richiesta dal PM la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.

Alla luce di quanto sopra, il precisava nel ricorso che le indicate istanze di accesso erano volte ad ottenere ulteriore documentazione per suffragare le fattispecie di reato già denunciate ed oggetto di archiviazione per inammissibilità e, dunque, al fine di produrre formale richiesta di riapertura delle indagini.

Perveniva il memoria del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare che sottolineava che *“la documentazione rientra fra quella espressamente esclusa poiché l'istante non ricopre*

la qualifica di parte offesa e pertanto non avente un interesse diretto, concreto ed attuale, trova il suo definitivo motivo fondante nel combinato disposto dell'articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'articolo 1050 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare".

Invero, il citato articolo 1050 costituisce "disciplina vigente", richiamata dall'articolo 5-bis, comma 3, che prevede specifiche condizioni, modalità o limiti al rispetto dei quali è subordinato l'accesso. Tale articolo 1050, al comma 1, lettera l), sottrae all'accesso per 50 anni i documenti riguardanti i procedimenti disciplinari per l'irrogazione di sanzioni di stato/corpo nei confronti del personale militare, in relazione alle informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi, come proprio nel caso di specie.

Perveniva in data anche memoria dello Stato Maggiore della Marina, che rilevava che l'accesso è precluso in forza dell'art. 1050, comma 1, lettera l), del DPR n. 90 del 2010.

DIRITTO

Il diniego opposto si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "l" del DPR 90/2010.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: ASL

FATTO

Il la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della ASL di, inquadrata nel profilo professionale di di, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa alla valutazione dei titoli posti a fondamento della graduatoria relativa al procedimento *per la copertura di un posto vacante presso l'..... e, Attività ambulatoriale, del di e del di*; procedimento al cui esito la stessa veniva collocata in posizione.

L'istanza era motivata dall'interesse di verificare la corretta attribuzione dei punteggi nell'ambito della suindicata procedura.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

La ricorrente impugna tale silenzio rigetto.

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente depositava nota del con la quale si dava comunicazione alla controinteressata, nella graduatoria, dell'istanza di accesso formulata dalla al fine di consentirgli l'eventuale opposizione all'ostensione.

DIRITTO

La Commissione, competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso, ritiene che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferire la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

Tale principio riguarda anche la documentazione afferente agli altri candidati, posto che il/la richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla

selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo alla ricorrente, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il, in qualità di amministratore e legale rappresentante della s.r.l., proprietaria del veicolo targato, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti afferenti al procedimento, che aveva portato all'emissione del verbale di contestazione del - emesso a seguito di un controllo su strada da parte di personale della Stazione CC di, dal quale era emerso che l'autoveicolo viaggiava senza assicurazione -.

In particolare, parte ricorrente chiedeva copia degli atti emessi dalla Prefettura di nei confronti della Stazione CC di, relativi alle controdeduzioni formulate dallo stesso, copia degli atti di risposta, nonché copia degli atti con cui è stata disposta la trasmissione di documenti, tra cui il documento di circolazione della suindicata autovettura, trattenuto dai Carabinieri.

L'istanza era motivata dal fatto che nel corso del giudizio di impugnazione del suindicato verbale dinanzi al Giudice di Pace, l'Amministrazione aveva ommesso di allegare i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

La Prefettura con provvedimento del trasmetteva la documentazione.

Il ricorrente lamenta di non aver avuto accesso a tutta la documentazione richiesta e segnatamente agli allegati al decreto prot. N. del, tra cui dovrebbe esserci anche la trasmissione della carta di circolazione dell'autoveicolo sopra indicato.

Pertanto avverso tale ostensione parziale della documentazione richiesta, il ha proposto ricorso alla Commissione, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva il, ormai scaduti i termini per la rituale produzione, memoria della Prefettura di, che deduceva di aver trasmesso la documentazione richiesta in data e che la carta di circolazione può essere richiesta all'organo accertatore. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione, nonostante la Prefettura deduca la cessazione della materia del contendere, considerato che il ha impugnato proprio il provvedimento del, ritiene il ricorso fondato e

meritevole di accoglimento, qualora la restante documentazione richiesta sia esistente e detenuta dall'Amministrazione resistente.

Nel caso di specie viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il, in qualità di amministratore e legale rappresentate della s.r.l., proprietaria del veicolo targato, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso all'atto prot. N. del, avente ad oggetto la trasmissione del verbale di contestazione del, emesso a seguito di un controllo su strada da parte di personale della Stazione CC di, dal quale era emerso che l'autoveicolo viaggiava senza assicurazione; copia del verbale di contestazione; copia del verbale di sequestro, nonché copia della carta di circolazione.

L'istanza era motivata dal fatto che, a parere del, potrebbe ipotizzarsi la commissione di reati.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto il propone ricorso alla Commissione.

Perveniva il, ormai scaduti i termini per la rituale produzione, memoria della Prefettura di, che deduceva di aver trasmesso la documentazione richiesta in data e che la carta di circolazione può essere richiesta all'organo accertatore. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione, nonostante la Prefettura deduca la cessazione della materia del contendere, considerato che con ricorso proposto dal medesimo ricorrente e in esame al presente plenum, contraddistinto con il numero, il ha impugnato il provvedimento del per insufficienza della documentazione ostesa, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento trattandosi di accesso ad atti che, ove esistenti attengono all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Quanto alla carta di circolazione, a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, nonché a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, interrompendo nelle more i termini di legge.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: I.C. di

FATTO

Il formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia *«di tutto il personale ATA nominato, il loro relativo punteggio, elenco di tutte le persone convocate con relativo protocollo e data convocazione dalle graduatorie ATA Terza Fascia triennio/..... a partire dal punteggio (...) Chiede, altresì, come mai la sottoscritta non è stata mai consultata avendo un contratto da ore per un completamento»*. L'istanza era motivata dal fatto che la ricorrente lamenta l'attribuzione della supplenza in esame a una candidata che aveva un punteggio inferiore.

Con nota prot. n. del, l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto che l'istante non aveva interesse all'ostensione in quanto era *«titolare di un contratto a tempo determinato di supplenza breve profilo collaboratore scolastico, stipulato in data e cessazione (in quel momento) al, ad oggi prorogato fino al termine delle lezioni di numero ore settimanali»*, pertanto, *«non poteva essere destinataria di una ulteriore convocazione nel profilo di collaboratore scolastico in quanto la normativa vigente (D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000 - regolamento supplenze del personale ATA) (...) non lo consente, il personale ata titolare di un contratto a tempo determinato di supplenza breve non può abbandonare la supplenza per accettare una supplenza breve anche se più favorevole, salvo che si tratti di supplenza annuale (termine o al termine delle attività didattiche)»*

La ricorrente impugna tale rigetto con ricorso alla Commissione pervenuto in data

In prossimità della riunione della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato nota con la quale ha ribadito il difetto di interesse della ricorrente.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che la ricorrente non ha dato evidenza nel ricorso della data in cui è venuta a conoscenza del provvedimento di rigetto dell'Amministrazione e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di valutare la tempestività del ricorso, detta informazione, adeguatamente documentata, dovendo essere fornita documentazione certa attestante la data di ricezione del provvedimento.

I termini di legge rimangono medio tempore interrotti.

PQM

La Commissione chiede alla parte ricorrente di volere fornire il chiarimento di cui in motivazione.
Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrenti: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: ENEL Energia S.p.a.

FATTO

Il la S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dell'estratto «*dell'avvenuto trasferimento da parte di Enel alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e dalla CSEA alla Met Energia dei corrispettivi Cmor versati dall'istante*» a favore di Enel, in quanto documenti aventi valore probatorio nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo afferente al presunto mancato pagamento di somme per la fornitura di energia elettrica e di gas; mancato pagamento di somme dedotto dalla Met Energia nei confronti dell'istante.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Il ricorrente impugna tale silenzio rigetto.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90, ai fini dell'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è applicabile la relativa disciplina, definisce “pubblica amministrazione” tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato *limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*. Con riferimento, pertanto, ai soggetti di diritto privato occorre verificare la natura dell'attività esercitata dagli stessi e se la documentazione richiesta attiene alla attività di diritto pubblico eventualmente svolta da essi.

Nel caso di specie la Commissione, osserva che l'attività svolta dalla S.p.a. non può qualificarsi “di pubblico interesse”, trattandosi di pagamenti di fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Per le suesposte ragioni la Commissione ritiene il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di - Ufficio del Territorio di

FATTO

Il il Geometra, in qualità di tecnico incaricato dal sig., presentava istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione “*cartella contenente la vecchia planimetria dell’unità immobiliare urbana con i seguenti dati del censimento catastale: comune di distinto al Catasto dei Fabbricati foglio n. particella sub partita*”

L’istanza di accesso agli atti era necessaria per poter espletare una perizia tecnica nell’ambito di un giudizio pendente davanti al TAR di

L’Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente proponeva ricorso alla Commissione nei termini di legge.

E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale viene rappresentato di aver provveduto ad ostendere al ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell’amministrazione adita di aver osteso la documentazione richiesta non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di

FATTO

Il il Geometra, in qualità di tecnico incaricato dalla signora di lavori presso il suo immobile, presentava istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione “*cartella contenente la vecchia planimetria dell’unità immobiliare urbana con i seguenti dati del censimento catastale: comune di distinto al Catasto dei Fabbricati foglio n. particella sub partita e la planimetria ex mod D 33 del Richiedeva inoltre copia della protocollazione della pratica.*”

L’istanza di accesso agli atti era necessaria per l’espletamento della prestazione professionale di consulenza per perizia tecnica ed eventuale cessione dell’immobile.

L’Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente proponeva ricorso alla Commissione nei termini di legge.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita la parte resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di

FATTO

Il il Geometra, in qualità di tecnico, a seguito di una mancata risposta ad una prenotazione telefonica, presentava istanza di accesso alla seguente documentazione “*spiegazioni sul perché il centralino risultava non attivo per tutta la mattinata e comunicazione del nome del tecnico incaricato del procedimento, protocollo e codice di riscontro.*”

L’Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto parte ricorrente propone ricorso alla Commissione nei termini di legge.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l’obbligo della amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Interno – Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale
“.....”

FATTO

Rispettivamente il, l'..... e il il Vice Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento Polizia Stradale “.....”, chiedeva accesso a “*estrazione copia del provvedimento di autorizzazione relativo all'accesso al portale “.....” rilasciato in data*”.

L'istanza di accesso era necessaria al fine di permettere all'istante la trascrizione dell'atto sul foglio matricolare e di usufruire dei relativi punteggi in un'eventuale fase concorsuale.

L'amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto dell'istanza di accesso il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione il

In data il ricorrente ha comunicato alla Commissione di non avere più interesse alla decisione, in quanto è stata fornita la richiesta documentazione; circostanza confermata anche dall'Amministrazione resistente con memoria del

DIRITTO

La Commissione, in disparte il profilo di irricevibilità del ricorso per tardività, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia di

FATTO

Il Sig., cittadino, tramite il proprio difensore, rivolgeva un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avviato presso l'Ambasciata italiana di, per l'ottenimento del visto di ingresso, nell'ambito del procedimento di ricongiungimento familiare della propria coniuge.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., dipendente tecnico del Consorzio Industriale di deduce di aver presentato in data, al richiesta formale di visione/estrazione di copia “delle relazioni ovvero delle valutazioni personali, allegate alle premialità, redatte dai Dirigenti ex art. 14 del contratto collettivo integrativo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

La Commissione, in disparte ogni altra questione, ritiene il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. n. 184/2006.

Sull'istanza di accesso che il ricorrente stesso deduce aver presentato in data si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. Il ricorso alla Commissione è stato, però, presentato in data, quando era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art.7 e dell'art.10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la – Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig. ha chiesto l'accesso agli atti e l'estrazione di tutti i documenti relativi al procedimento ispettivo attivato dall'Amministrazione nei confronti dell'Istituto scolastico dove svolge la propria attività, procedimento che deduce avviato su sua segnalazione.

L'Amministrazione differiva l'accesso sulla base del disposto di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996 n. 60, in base al quale *“in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o di enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi”*.

A seguito del differimento opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del differimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo che il procedimento ispettivo si sarebbe concluso e quindi sarebbero cessate le ragioni del differimento.

L'Amministrazione ha depositato memoria rilevando che l'accesso è stato differito al e, pertanto, il ricorso è inammissibile per non essere ancora scaduto il termine per provvedere sull'istanza di accesso alla scadenza del termine del differimento.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario acquisire un'informativa dall'Amministrazione in ordine alle determinazioni assunte all'esito della cessazione della causa del differimento e del relativo termine.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse

FATTO

....., dirigente del Corpo di polizia penitenziaria ha formulato un'istanza di accesso riferita al procedimento amministrativo di interpello per il conferimento dell'incarico di del Reparto di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di, procedimento straordinario avviato d'ufficio dal predetto Dipartimento in data

Il ricorrente, quale partecipante al procedimento volto al conferimento del suddetto incarico, ha chiesto di accedere ai documenti indicati nell'istanza anche al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nell'ambito del giudizio pendente innanzi al TAR per il

L'Amministrazione ha negato l'accesso e avverso tale provvedimento l'istante si è rivolto alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione ha, poi, depositato una memoria nella quale dichiara che la procedura di interpello non è stata più portata avanti dall'Amministrazione, nell'esercizio delle sue facoltà per cui non è stata formata nessuna graduatoria e nessun altro atto "concorsuale".

DIRITTO

La Commissione vista la memoria dell'Amministrazione rileva che il ricorso è inammissibile nella parte in cui l'articolata istanza di accesso risulta diretta all'acquisizione di mere informazioni oppure è in parte formulata in maniera generica o dubitativa, mentre è infondato in relazione agli atti che avrebbero dovuto far parte della procedura di interpello come indicati ai numeri 1 e 5 dell'istanza di accesso (graduatoria e provvedimento conclusivo dell'interpello), ma che sono stati dichiarati inesistenti dall'Amministrazione, a causa della revoca della procedura.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'INPS un'istanza di accesso chiedendo rilascio di copia di *“...tutti i documenti comunque utilizzati, esaminati, prodotti, ecc. dall'INPS, compresi i documenti interni e gli eventuali intercorsi con altri Uffici/Sedi/Direzione Regionale dell'INPS e con qualsiasi altra Pubblica Amministrazione in relazione al Ricorso Amministrativo Pensionistico presentato dalla sottoscritta in data Provvedimenti di definizione del Ricorso Amministrativo Pensionistico presentato dalla sottoscritta in data sia in relazione ai Procedimenti in Autotutela sia in Relazione agli esiti di detti Procedimenti in autotutela”*, nonché una ulteriore istanza di accesso alle *“sezioni telematiche applicativo passweb concernente le retribuzioni tabellari ivi riportate al fine del conto assicurativo pensionistico su cui si basa il calcolo delle prestazioni di quiescenza”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle sue istanze di accesso e, successivamente rilevando di aver ricevuto, in data, una risposta dall'Istituto che non ritiene soddisfacente, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato un'articolata memoria nella quale ricostruisce la vicenda e segnala in conclusione quanto segue:

“Retribuzioni tabellari riscontrabili dai contratti collettivi e non detenute da questo Ente”

“...la nota interna con la quale si è scritto al datore di lavoro per confermare o meno la PA in questione-atto di istruttoria interna sottratta all'accesso agli atti; lo stesso essendo emesso dal Liceo Scientifico di a quest'ultimo dovrà essere richiesto...”

“...Occorre evidenziare che le videate della password di cui la signora chiede l'esibizione, pur non costituendo atto amministrativo perché sono fasi della lavorazione intermedia, le stesse sono confluite nella PA, di cui la è già in possesso per averla già prodotta, ed è comunque accessibile e scaricabile tramite il portale dell'Istituto. Ad ogni buon conto si evidenzia che la pensione viene calcolata sugli imponibili inseriti in PA accessibili sul sito Inps e già in possesso della”

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente alla corrispondenza intercorsa tra l'INPS e il datore di lavoro, non ostando la dedotta natura interna dell'atto né il la circostanza che l'atto sia stato formato dall'Istituto scolastico, se comunque detenuto dall'Amministrazione acceduta.

Per il resto il ricorso risulta infondato in quanto diretto all'acquisizione di atti che l'INPS deduce non essere in suo possesso, essere inesistenti o essere già nella disponibilità dell'accedente.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo per il resto

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

FATTO

Il Sig. ha chiesto all'Amministrazione di poter accedere ai documenti riguardanti la prova scritta dallo stesso sostenuta nell'ambito del concorso indetto per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, non essendo stata ammesso alla prova orale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale comunica di aver riscontrato positivamente l'istanza di accesso e di avere, altresì, inoltrato nuovamente la documentazione in data all'indirizzo pec dell'interessato, dopo aver avuto conoscenza del ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico “.....”

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti la sua invalidità civile e correlati al suo stato di salute sul luogo di lavoro.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso con la nota prot. del

Nella seduta del la Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, riteneva necessario, ai fini della decisione del ricorso, che quest'ultima producesse la copia del riscontro fornito all'istanza di accesso (che non risultava prodotto in questa sede), nonché la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato il quale aveva, invece, agito avverso il silenzio rigetto.

L'Amministrazione, riscontrando l'ordinanza ha fatto pervenire la nota di riscontro all'istanza di accesso, ma ha dedotto che la stessa, in effetti, non fu correttamente trasmessa al legale dell'interessato a causa di un errore di digitazione dell'indirizzo PEC.

La nota dell'Amministrazione di riscontro dell'istanza di accesso è del seguente testuale tenore:

“In riscontro alla richiesta di accesso agli atti ns. prot. del, si comunica quanto segue:

- *per i documenti e INPS ivi indicati, si ritiene che gli stessi debbano essere richiesti direttamente agli enti medesimi che li hanno formati, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 della L.241/1990;*
- *per gli altri atti indicati nella nota su citata, al fine di poter evadere la richiesta di accesso, a norma dello stesso art. 25 della L. 241/1990, si richiede di integrare la domanda con la relativa motivazione”*

DIRITTO

La Commissione rilevato che la nota dell'Amministrazione non è pervenuta al ricorrente osserva che quest'ultimo ha, comunque, indicato nel proprio ricorso le ragioni a sostegno della propria istanza di accesso (i documenti sono necessari sia per i motivi sanitari che per la predisposizione di una difesa nel procedimento penale/.....).

Ciò premesso, ai fini della decisione del ricorso, la Commissione invita l'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso a chiarire se detenga o meno la documentazione richiesta formata da e INPS, circostanza che sarebbe sufficiente alla sua ostensione non rilevando la diversità del soggetto che ha formato il documento.

La Commissione rileva, inoltre, che a norma dell'art. 6, comma 2, del D.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, qualora l'Istituto non detenesse i documenti dovrebbe trasmettere l'istanza di accesso all'Ufficio che ha formato o detiene stabilmente la documentazione, per il seguito di competenza, dandone notizia all'interessato.

L'Amministrazione, per il resto, tenuto conto della motivazione dell'interesse all'accesso manifestata dal ricorrente, idonea ad ottemperare alla richiesta in tal senso contenuta nel provvedimento non notificato, è invitata ad assumere le sue definitive determinazioni, dandone comunicazione alla Commissione e all'interessato.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione ed a provvedere, ove necessario, alla trasmissione dell'istanza di accesso all'Ufficio ritenuto competente, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incumbenti.

Ricorrente.....

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., tramite il proprio difensore, rivolgeva un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avviato per il ricongiungimento familiare della propria coniuge, rilevando, in particolare, di avere interesse a verificarne lo stato al fine di poter correggere l'Ufficio della Rappresentanza consolare competente per la ricezione del visto, a causa di un errore nella compilazione dell'istanza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale rileva di aver riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento consentendo l'accesso, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:-.....-.....-

FATTO

Il Sig. deduce di aver proposto un'istanza di accesso al di (.....) finalizzata ad ottenere il rilascio, previa visione, di copia della sua scheda personale, con ogni documento allegato, in relazione ad una sua candidatura per essere selezionato dalla società che gestisce la struttura.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni, rilevando, in particolare, un interesse a verificare il corretto trattamento dei suoi dati personali.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) si intendono per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La natura privatistica della società che gestisce la struttura alberghiera e la non rilevabile attività di pubblico interesse osta alla competenza della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

.....

PEC:

e, p.c. COMUNE di (.....)

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990 - c/ Comune di di (.....) – n. del

In riscontro alle comunicazioni della S.V. pervenute in data e a mezzo posta elettronica certificata ed acquisite, rispettivamente, ai protocolli-..... e-....., la Commissione sollecita il ricorrente a trasmettere la documentazione e i chiarimenti richiesti con ordinanza interlocutoria del, informando che nelle more restano interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso in oggetto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il cittadino ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992, nel corso dell'anno con particolare riferimento ai pareri resi dalle Autorità competenti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota alla Commissione nella quale rileva che *“il contenuto del parere espresso dalla Questura rientra tra i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi del Decreto Ministeriale n., e che attualmente l'istanza non risulta ancora completa di tutti i pareri obbligatori”*.

DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso fondato limitatamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ad eccezione del parere della Questura in relazione al quale l'Amministrazione ha dedotto la sottrazione all'accesso sulla base di norma regolamentare che la Commissione non ha il potere di disapplicare.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo per il resto

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. presentava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dallo stesso avviato nel corso dell'anno, al fine di ottenere informazioni sullo stato del procedimento medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva all'Amministrazione, in data, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria domanda di sanatoria ed emersione dal lavoro irregolare.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, in data l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. n.184/2006.

Avverso l'istanza di accesso si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni dalla data della sua presentazione (avvenuta a mezzo PEC in data), ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione (spedito per posta raccomandata in data) risulta, pertanto, proposto quando era decorso il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il cittadino ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992, nel corso dell'anno

Deducendo che la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha comunicato con memoria che la pratica è in istruttoria e che il termine di conclusione del procedimento scadrà nel

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante sullo stato del procedimento e sul termine della sua conclusione, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque, allo stato, presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha formulato alla Prefettura di istanza di nulla osta al ricongiungimento del proprio nucleo familiare e, a seguito dell'avvio del procedimento, formulava un'istanza di accesso agli atti dei relativi procedimenti incardinati, rilevando l'interesse a conoscere i documenti ivi contenuti e l'eventuale esito.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio legale, un'istanza all'Amministrazione finalizzata ad essere convocato per il rilascio del provvedimento di sanatoria dal lavoro irregolare, avendo constatato l'esito favorevole dell'istruttoria svolta.

Rilevando la mancata risposta a tale istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che l'istanza del ricorrente, prodotta in atti, era diretta a conseguire una convocazione da parte dell'Amministrazione ai fini della definizione del procedimento di sanatoria e, pertanto, non era qualificabile come un'istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

La Sig.ra ha formulato alla S.p.A., in data, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla notifica di ingiunzioni, di un avviso di intimazione e di atto di pignoramento che rileva di non aver ricevuto.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, con ricorso del adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del, ai fini della decisione del ricorso e della valutazione della sua tempestività, riteneva necessario che la ricorrente producesse copia della documentazione attestante la trasmissione e ricezione dell'istanza di accesso alla S.p.A., che non risultava allegata al ricorso.

Medio tempore i termini di legge sono stati interrotti.

La ricorrente ha adempiuto all'incombente di rito.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. n.184/2006.

Avverso l'istanza di accesso si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni dalla data della sua presentazione (avvenuta a mezzo raccomandata in data), ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, e dunque in data

Il ricorso alla Commissione (trasmesso a mezzo PEC in data) risulta proposto quando era decorso il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale –

FATTO

Il Sig., ex dipendente della Polizia di Stato attualmente in congedo per infermità sanitaria, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso all'atto di nomina della Commissione medica che lo aveva a suo tempo sottoposto a visita in quattro occasioni e più precisamente in data,, e

La richiesta veniva motivata da ragioni difensive.

Parte resistente con nota dello scorso ha negato l'accesso, deducendo per un verso l'inesistenza dei documenti domandati, trattandosi di Commissione stanziale, e per altro verso opponendo la natura di atto interno dei provvedimenti di nomina che, *“in quanto tali, non possono far parte del carteggio personale degli utenti”*.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva confermando il diniego opposto al ricorrente. Nella seduta plenaria dello, la Commissione rilevava la contraddittorietà del diniego impugnato nella parte in cui, da un lato, affermava l'inesistenza degli atti domandati e, dall'altro, respingeva l'istanza sulla base della loro natura di atti interni. La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione chiedendo chiarimenti sul punto all'amministrazione resistente. Quest'ultima, con nota del ha dato seguito all'incombente istruttorio chiarendo, quanto all'atto di nomina che esso è inesistente mentre con riferimento agli atti interni, ha dato atto di aver consegnato al ricorrente due ordini del giorno dell'anno relativi alla designazione dei componenti la Commissione medica. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, respingeva il ricorso quanto al documento non posseduto e, quanto ai due ordini del giorno, domandava al ricorrente se essi fossero soddisfattivi del proprio interesse ad accedere. Parte ricorrente ha dato seguito all'incombente istruttorio depositando nota con la quale da atto che i documenti ostesi sono “atti propedeutici” che non soddisfano l'interesse ad accedere del ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente nonché di quella di parte ricorrente osserva che, ove in possesso di parte resistente, i documenti debbono essere ostesi al ricorrente, vantando questi un interesse qualificato all'accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Direzione Casa Circondariale –
Provveditorato

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato diverse istanze di accesso agli Enti in indirizzo, riassumendole confusamente nel ricorso successivamente inoltrato a questa Commissione, ed aventi ad oggetto documenti già oggetto di precedenti istanze ostensive e di decisioni rese dalla scrivente.

Lamentando di non aver ottenuto risposta e contro il silenzio rigetto formatosi, il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile per avere ad oggetto documenti già reiteratamente domandati alle diverse amministrazioni e sui quali la Commissione si è pronunciata in più occasioni.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina –

FATTO

Il Sig., a seguito di segnalazione effettuata al Consiglio resistente riferita all'operato del proprio legale Avv., in data ed a seguito di avvenuta archiviazione dell'esposto, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai seguenti documenti: "copia della Convocazione della riunione consiliare del CDD di inerente la deliberazione consiliare del riferita all'esame dell'esposto presentato dal sottoscritto il copia del Provvedimento a scrutinio di archiviazione - rif. Comunicazione CDD di del - (ALLEGATA) copia degli atti di impulso relativi all'esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all'art. 12 del Reg. CNF 2/2014." Non avendo ottenuto risposta ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo all'avvocato, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *d*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI – Concorsi

FATTO

Il Sig., in proprio ed avendo preso parte al concorso per il reclutamento di di Istituto Penitenziario di livello non bandito da parte resistente in data, e non avendo superato le prove scritte della suddetta procedura, in data u.s. ha formulato all'amministrazione resistente domanda di accesso ai propri elaborati svolti in data e

Parte resistente ha differito l'accesso alla conclusione dello svolgimento delle prove orali.

Contro tale differimento il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che l'istituto del differimento, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, il quale lo contempla tra le misure che l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, l. n. 21/90 ovvero per "...salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso, senza peraltro mettere in discussione la titolarità dell'interesse ad accedere dell'odierna ricorrente, è motivato in ragione di una previsione del bando di concorso che, tuttavia, non tiene conto del fatto che, nel caso di specie, trattasi di accesso endoprocedimentale motivato a fini difensivi e riguardante documentazione del medesimo istante. Pertanto, non essendo compromesse le esigenze di corretto svolgimento delle operazioni concorsuali, si ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Filiale Metropolitana

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data a mezzo PEC, istanza di accesso per accedere alla documentazione attestante l'apertura della posizione contributiva della Sig.ra, figlia dell'istante.

La richiesta era motivata al fine di intraprendere azione giudiziale per chiedere ed ottenere la revoca dell'obbligo gravante sull'accedente di mantenimento della figlia maggiorenne.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito la Commissione, dando prova di aver notificato il ricorso alla controinteressata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'istanza di accesso, invero, appare sorretta da un interesse qualificato e differenziato, attese le finalità di tutela dichiarate strumentalmente dall'odierno ricorrente.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al chiesto e silenziosamente negato accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi posti, a tempo indeterminato, di di istituto penale per i minorenni di livello

Pubblicata la graduatoria e figurando come degli idonei non vincitori, il Sig. in ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: “domanda di iscrizione al concorso in oggetto di tutti i candidati che abbiano indicato in essa titoli di riserva attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2 del bando di concorso (ossia il riferimento alla propria qualità di «dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nella III area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, [...]con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni»), e che abbiano superato le prove previste;-titoli di riserva attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2 del bando di concorso effettivamente prodotti dai candidati a seguito del superamento della prova orale, con le modalità indicate dall'art. 11 del bando di concorso”.

La richiesta era motivata a fini difensivi.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, dando atto che a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso di che trattasi, il ricorrente è stato collocato tra i vincitori del concorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della nota dell'amministrazione resistente di cui alle premesse in fatto e della circostanza che il ricorrente è stato inserito tra i vincitori della procedura concorsuale a seguito di scorrimento della graduatoria, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato istanza di emersione ex art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, attualmente pendente presso lo Sportello Unico della Prefettura resistente.

A seguito di due preavvisi di rigetto della menzionata istanza, rispettivamente datati e e di conseguenti memorie depositate dall'odierno ricorrente, in data u.s. il Sig. formulava istanza di accesso avente il seguente oggetto: "1) le attività di verifica effettuate a seguito delle memorie difensive ed alle produzioni documentali offerte; 2) gli esiti eventuali alle citate attività di verifica; 3) ogni altro eventuale provvedimento amministrativo successivo, ivi compreso ulteriore preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 ovvero provvedimento conclusivo la procedura".

Non avendo ottenuto riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Pur essendo l'oggetto dell'istanza di accesso riferito più ad informazioni che a documenti amministrativi, la Commissione ritiene di poter qualificare la relativa istanza come di accesso a documenti nel senso di essere quest'ultima preordinata all'ostensione dei documenti formati a seguito dei preavvisi di rigetto notificati da parte resistente ed a fronte dei quali il ricorrente ha depositato memorie difensive.

Tuttavia, non essendo chiaro se i documenti richiesti siano o meno posseduti dall'amministrazione resistente, la Commissione invita quest'ultima a fornire chiarimenti su tale circostanza, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza preordinata a conoscere se la ex coniuge,, percepisse trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza.

La richiesta era motivata dall'esigenza di voler agire in giudizio al fine di modificare le condizioni di mantenimento in essere con la controinteressata.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei termini di legge.

Contro il silenzio rigetto formatosi il ha adito la Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata. Parte resistente, in data u.s., ha depositato memoria difensiva dando atto e comprovando di aver soddisfatto la richiesta del ricorrente in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data u.s. istanza di accesso ai documenti riferiti all'attività di istruttoria compiuta in merito all'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, con particolare riferimento alla nota del del Comando Provinciale dei Carabinieri

Parte resistente, con nota del successivo, ha riscontrato la domanda di accesso, osservando che l'istruttoria in questione è consistita nella nota del Comando dei Carabinieri sopra menzionata e che la stessa non poteva essere ostesa in ragione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. n. 415/1994, che esclude dall'accesso "le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità Nazionale e delle altre Autorità di Pubblica Sicurezza".

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. n. 415/1994, che, come detto, esclude dall'accesso "le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità Nazionale e delle altre Autorità di Pubblica Sicurezza".

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Polizia Stradale – Centro Nazionale Accertamento Infrazioni

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante p.t. della S.r.l., rappresentata ed assistita dall'Avv., riferisce quanto segue.

Dopo essere stata destinataria di una cartella di pagamento per infrazioni varie al Codice della Strada, la società esponente in data ha richiesto il rilascio di copia di tutti i verbali relativi all'accertamento delle suddette infrazioni, unitamente alle relate di notifica. L'istanza veniva motivata per finalità difensive.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, la S.r.l. ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla S.r.l., la Commissione osserva quanto segue.

La Società ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso dal punto di vista endoprocedimentale, atteso che i documenti richiesti riguardano una cartella esattoriale notificata alla ricorrente medesima e pertanto non sussistono ragioni ostative al rilascio di quanto domandato.

Per i suesposti motivi, dunque il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., a seguito di presentazione in data di domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana, ha inoltrato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso al fascicolo relativo al procedimento per la concessione della suddetta cittadinanza.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto l'intero fascicolo riferito all'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana e che è orientamento consolidato di questa Commissione che in tali casi il richiedente abbia diritto ad estrarre copia di quanto in tale fascicolo contenuto, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza d'accesso all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, chiedendo la documentazione relativa al compimento della notifica indicata in visura con "protocollo n. / dell'.....", relativa ad un'immobilità di sua proprietà, nonché l'atto di accertamento catastale, completo delle motivazioni della variazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Agenzia delle Entrate di ha inviato una memoria al fine di comunicare l'avvenuto accesso, tramite invio all'accedente dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per intervenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina distretto della Corte d'Appello di

FATTO

Il Sig. ha presentato in data all'Amministrazione in intestazione, una richiesta volta a chiedere *“di visionare gli atti del procedimento del n. / e n. / - decisione del - consegna di tre fatture emesse dall'Avv. a carico di e due suoi familiari e, documenti mai consegnati ai clienti sebbene richieste con PP.EE.CC.”*. L'accedente ha dedotto, a fondamento della propria richiesta, che tali documenti non gli sarebbero mai stati consegnati sebbene avente diritto, mentre sarebbero stati consegnati al senza informare i destinatari, titolari del diritto alla privacy.

In data, il Consiglio Distrettuale di Disciplina del distretto della Corte d'Appello di ha negato l'accesso. Contro tale diniego espresso il Sig. si è rivolto alla Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di rappresentare la correttezza del proprio operato.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento espresso di rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL sede di

FATTO

La Sig.ra ha presentato all'Inail di una richiesta d'accesso al fine di ottenere copia di una mail, dalla stessa inviata anni prima all'Amministrazione e di cui non ha più copia. Tale richiesta è stata riscontrata dall'Amministrazione che si è limitata a dichiarare che la richiesta era già stata presentata ed aveva ricevuto risposta. La Sig.ra ha impugnato tale implicito diniego chiedendo alla Commissione di riesaminare il caso.

L'Inail di ha inviato una memoria ribadendo di non aver accolto la richiesta d'accesso in quanto il documento richiesto non esiste. In particolare l'Amministrazione ha chiarito che durante l'accesso effettuato dalla Signora presso il front-office dell'Inail di nel, l'operatore amministrativo addetto alla gestione della rendita Inail, nel rivedere la posizione per malattia professionale a seguito di notizie acquisite verbalmente dalla superstite, ha dato avvio ad un'integrazione dell'iter istruttorio che ha determinato, sulla base della normativa vigente, un ricalcolo del rateo in pagamento sulla base di un aggiornamento della retribuzione annua di riferimento, e che non esistono al riguardo comunicazioni scritte di tale adempimento.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra, la Commissione preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione di non detenere la documentazione richiesta, non può che respingere il ricorso per inesistenza dei documenti oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia. Direzione della Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., agente della Polizia Penitenziaria, ha presentato una richiesta d'accesso all'Amministrazione in intestazione, al fine di chiedere, per fini difensivi, l'ostensione di "*copia del verbale sottoscritto dalla commissione ai fini della decurtazione di due punti del precedente rapporto informativo 'giudizio anno*".

L'Amministrazione adita ha negato l'accesso e, pertanto, il Sig. ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

È pervenuta una memoria dell'Amministrazione resistente che, di fatto, ha chiarito che non esiste il documento richiesto, ma soltanto un atto interno, consistente in una mera comunicazione al Direttore da parte del Comandante del reparto, non pertinente con quanto domandato dall'accidente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione di non detenere la documentazione richiesta, non può che respingere il ricorso per inesistenza dei documenti oggetto dell'istanza d'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato una richiesta all'Amministrazione in intestazione, chiedendo l'accesso alla nota dei Carabinieri, Comando Provinciale di del, relativa al divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di

L'Amministrazione adita ha negato l'accesso e, pertanto, il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di ha inviato una memoria al fine di chiarire che il divieto di detenzione delle armi ed i provvedimenti successivi, sono sottratti all'accesso in forza delle disposizioni regolamentari previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.M. n. 415 del 1994.

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento di rigetto si fonda sulla non accessibilità *ex lege* del documento richiesto, che rientra tra quelli sottratti all'accesso, ai sensi del M. n. 415 del 1994. Al riguardo, poiché tra i poteri che la legge assegna alla scrivente Commissione non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari, potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

In data, la Sig.ra ha presentato all'Istituto scolastico in intestazione una richiesta d'accesso della "*copia cartacea autentica all'originale dell'avvenuta convocazione proprio coll. Scolastico anno-..... nella quale è stata assegnata una supplenza alla posizione del al e non data alla sottoscritta in posizione favorevole*". Secondo l'accedente, l'Amministrazione avrebbe negato l'accesso in data e, per questi motivi, si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Istituto Scolastico di e ha inviato una memoria al fine di chiarire che la Sig.ra aveva già inoltrato un'istanza d'accesso in precedenza, per conoscere i nomi degli insegnanti chiamati per le supplenze, lamentando la sua mancata convocazione. L'Istituto scolastico ha aggiunto di aver risposto anche ad una precedente istanza d'accesso della Sig.ra presentata a mezzo pec, sia per comunicarle le assegnazioni delle supplenze, che per ribadire che la stessa era stata convocata per svolgere delle supplenze brevi; tale comunicazione era stata inviata all'indirizzo email che la stessa aveva indicato in domanda, senza però ricevere alcuna risposta. Successivamente la Sig.ra presentava a mezzo pec due ulteriori istanze d'accesso, in data e, sostenendo anche di non essere stata contattata per una supplenza, ma l'Istituto rispondeva, tramite pec, sottolineando come l'interessata, più volte convocata via email, non aveva mai risposto alle proposte di supplenza, salvo poi avanzare richiesta di accesso agli atti; tanto faceva pensare ad una richiesta ingiustificata e per certi versi pretestuosa.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e, quindi, meritevole di accoglimento, vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto ex artt. 7 e 10 della legge 241/'90. Infatti, il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa, compresi gli atti relativi agli altri concorrenti, non ponendosi esigenze "di riservatezza" nei confronti dei medesimi. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta. Resta inteso che ciascuna delle parti, anche alla luce del principio di leale collaborazione, dovrebbe attivarsi per favorire le modalità di

comunicazione, anche in considerazione del fatto che la ricorrente, avendo un indirizzo di posta certificata, ben avrebbe fatto ad indicarla quale indirizzo dove ricevere le comunicazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

Il Sig., nella sua qualità di segretario pro tempore della di, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all'Azienda Sanitaria Provinciale di, chiedendo l'accesso agli atti scaturiti dalle plurime denunce rivolte all'amministrazione, con le quali il sindacato segnalava diverse criticità e anomalie nella gestione del reparto di del nosocomio di (.....). Infatti, proprio a seguito della denuncia del sindacato, veniva disposta un'ispezione volta ad accertare quanto segnalato. Pertanto, in data la inviava all'Azienda Sanitaria Provinciale una richiesta d'accesso a tutti gli atti inerenti alla procedura scaturita dalle sue denunce, anche collegate all'esito delle valutazioni sui presunti danni erariali denunciati, alle disfunzioni gestionali ed ai disservizi posti in essere dall'UOC- del P.O. di (.....), nonché l'ostensione degli eventuali provvedimenti aziendali assunti in merito alle istanze-denunce presentate. In data, il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di informava il Sindacato che *“si sarebbe dato seguito all'istanza in oggetto in esito alle osservazioni formulate dai controinteressati”*, salvo poi non ottemperare a quanto promesso. Pertanto, in data la reiterava la richiesta e, stante il silenzio dell'Amministrazione, adiva nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di ha inviato una memoria chiarendo le ragioni del proprio implicito diniego, fondato sulla necessità di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, nonché sulla tutela della corrispondenza contenuta ed allagata al verbale ispettivo oggetto dell'istanza ostensiva. Inoltre l'Amministrazione adita ha ritenuto che il sindacato non avesse chiarito il collegamento tra la posizione soggettiva dei lavoratori ed i documenti oggetto dell'istanza d'accesso, così soggiacendo ai limiti generali in materia di accesso ed, in particolare, al divieto di controllo generalizzato nei confronti dell'amministrazione.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Nel merito il ricorso può dirsi fondato, limitatamente ai documenti relativi ai provvedimenti assunti a seguito delle denunce del sindacato. Se è vero, infatti, che l'organizzazione sindacale ha diritto ad esercitare l'accesso in merito a quei documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, che le posizioni lavorative di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione, tuttavia, nel caso in esame, la richiesta d'accesso è stata formulata non genericamente, ma volta ad ottenere l'ostensione degli atti e provvedimenti assunti dall'Amministrazione a seguito della denuncia dell'organizzazione sindacale.

Sotto tale profilo, pertanto, la posizione del sindacato può ritenersi differenziata e, quindi, la sua richiesta meritevole di accoglimento, laddove volta ad accedere agli atti scaturiti dalla segnalazione delle *“criticità e anomalie nella gestione del reparto di del nosocomio di (.....)”* ed all'invito delle *“relative autorità in indirizzo a provvedere alla loro individuazione e risoluzione”*. In altri termini, il sindacato ha diritto all'accesso, nei limiti della tutela di eventuali soggetti coinvolti, in quanto titolare dell'iniziativa segnalante le disfunzioni e criticità del reparto di dell'Ospedale di Sussiste, inoltre, la concretezza dell'interesse azionato, stante la specificità della domanda, che non appare intesa ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione, che sarebbe stato senz'altro da escludere. Cionondimeno, nelle modalità di ostensione dei documenti richiesti, dovrà essere cura dell'Amministrazione acceduta tutelare la riservatezza dei dati dei soggetti terzi coinvolti, procedendo all'eventuale loro oscuramento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei limiti di cui in premessa e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria-Direzione Generale del Personale e delle Risorse.

FATTO

La dott.ssa ha partecipato ad un concorso pubblico per l'accesso alla carriera penitenziaria per posti. Non essendo stata ammessa alle prove orali, ha inoltrato all'Amministrazione, in data, una formale istanza d'accesso al fine di accedere alla prova scritta dalla stessa sostenuta nonché ai verbali della Commissione esaminatrice, relativi a tale prova. Stante il silenzio mantenuto dall'Amministrazione, la dott.ssa ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, ai sensi degli artt. 7 e 10 della Legge n. 241 del 1990. Infatti, il partecipante ad una procedura concorsuale ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa; ne consegue che l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, invitando l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate. Direzione provinciale di

FATTO

In data il Sig. ha presentato al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di una richiesta d'accesso ai documenti relativi ad un'attività di controllo svolta dal medesimo nucleo di polizia tributaria, relativamente al periodo d'imposta del, nei confronti della società s.a.s. di (ora S.a.s. di). L'accedente ha chiesto, in particolare, 1) la scheda di preparazione ed autorizzazione del controllo; 2) la nota del Nucleo PEF prot. n. del; 3) l'eventuale richiesta ed autorizzazione per l'esecuzione del controllo in deroga agli ordinari criteri di competenza; 4) la lettera di conferimento incarico al Direttore del controllo ed al Capo pattuglia; 5) il processo verbale di verifica e 6) quello di constatazione. Il ricorrente ha chiarito che l'interesse all'accesso derivava dal fatto di essere stato indagato, in concorso con i Sigg.ri e, per i delitti di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio. In particolare ha dedotto che i documenti erano necessari e indispensabili per la ricostruzione della vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto, di cui era parte il controllo fiscale in questione, al fine di poter proporre un'azione civile e/o penale in relazione all'ingiusto coinvolgimento nella stessa.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di ha ritenuto la domanda improcedibile, ritenendo che, nei procedimenti tributari, l'accessibilità ai documenti amministrativi trova applicazione solo dopo l'emanazione dell'atto di accertamento. Pertanto, la Guardia di Finanza ha trasmesso la richiesta all'Agenzia delle Entrate, quale Autorità titolare all'emanazione dell'atto di accertamento a definizione del procedimento amministrativo.

In data, l'Agenzia delle Entrate comunicava all'accedente il differimento al del richiesto accesso; successivamente procedeva a notificare l'istanza ai soggetti controinteressati, individuati nelle persone del Sig., legale rappresentante all'epoca dei fatti e S.a.s. di & C.

In data l'Amministrazione adita negava l'accesso in quanto il procedimento penale nr. / Mod. 21, nel quale l'accedente era stato coinvolto, ed in relazione al quale si fondava il richiesto accesso, era stato definito per la posizione del Sig. con un decreto di archiviazione e, pertanto, non risultava la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali era chiesto l'accesso. In alter parole, il diniego si è basato sulla assenza di *“attualità (considerata l'archiviazione del procedimento penale) a conoscere i presupposti e gli sviluppi dell'attività di controllo fiscale svolta in capo a soggetti terzi, non essendo egli né il rappresentante*

legale dell'azienda controllata né il professionista specificatamente delegato che assiste o rappresenta il contribuente". Per completezza, l'Amministrazione resistente ha specificato che i documenti di cui ai punti n. 1-5, erano stati nel frattempo richiesti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, che ne aveva rilevato la sottrazione all'accesso ai sensi del D.M. 603/96.

Contro tale espresso diniego il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Alla richiesta è stata ritualmente allegata la notifica alla controinteressata s.a.s., che non ha fatto pervenire memorie.

L'Agenzia delle Entrate ha inviato una memoria chiarendo che l'istante non aveva chiarito nella richiesta d'accesso la sussistenza di un interesse dotato del carattere di attualità (considerata l'archiviazione del procedimento penale) a conoscere i presupposti e gli sviluppi dell'attività di controllo fiscale svolta in capo a soggetti terzi, non essendo egli né il rappresentante legale dell'azienda controllata né il professionista specificatamente delegato che assiste o rappresenta il contribuente.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione con cui si rappresenta che i documenti di cui ai punti n. 1-5, sono stati richiesti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, la quale ha rilevato che tali atti sono sottratti all'accesso, ai sensi del D.M. 603/96, in quanto inerenti *"all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali"*, non può che respingere la richiesta di riesame. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso limitatamente ai documenti da 1-5. Con riguardo, invece, al documento di cui al n. 6, ovvero il processo verbale di constatazione, unico documento escluso dalla sottrazione all'accesso, la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi fondato, atteso che il ricorrente, indagato in un procedimento penale (sebbene sia stato emesso un provvedimento di archiviazione), proprio in ragione degli accertamenti disposti sulla società, ha un interesse qualificato all'accesso. Sussiste, invero, il nesso di strumentalità tra il documento richiesto e la necessità difensiva rappresentata dal ricorrente, finalizzata ad una corretta ricostruzione dei fatti inerenti alla vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto, di cui è parte anche la verifica fiscale in questione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso in parte lo rigetta, e per il resto lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra, consigliere comunale del Comune di, ha presentato in data, all'Amministrazione comunale, una richiesta d'accesso ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. n.267/00 e 22 della L.241/90. L'accedente ha chiesto, in particolare, di ottenere copia di diversi atti relativi al resoconto verbale della seduta di Consiglio Comunale svoltasi in data, aventi ad oggetto il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di tra il Comune di e la S.r.l.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso in data, ritenendo la documentazione richiesta sottratta dalla disciplina sull'accesso, come sancito dall'art 24, comma 1, lett. a) della legge n.241/90 e dal comma 5, trattandosi di documentazione "afferente" le strategie difensive dell'Ente.

Contro tale diniego espresso la Sig.ra ha presentato, in data una richiesta di riesame a questa Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento espresso di rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia delle Belle Arti di

FATTO

La Sig.ra ha presentato all'Accademia delle Belle Arti di, in data, una richiesta volta a chiedere *“il riconoscimento dei crediti accademici validi ai fini del Percorso Formativo 24 CFA e il rilascio dei certificati con esami svolti e crediti?”*. Stante il silenzio dell'Amministrazione, la Sig.ra si è rivolta nuovamente all'Accademia delle Belle Arti tramite l'Avv. in data, deducendo la formazione del silenzio rigetto la Sig.ra, tramite l'Avv., ha adito la Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso è tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90. L'istanza è stata, infatti, presentata in data, ed avverso tale richiesta si è inevitabilmente formato il silenzio rigetto dell'Amministrazione, non impugnato tempestivamente dall'odierna ricorrente. Né può certamente valere come rimessione nei termini la mera riproposizione della medesima istanza di accesso, presentata in data

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Stazione di

FATTO

Il Sig., rappresentato dall'Avv., presentava in data una richiesta d'accesso ai Carabinieri di, chiedendo l'ostensione dei verbali di contestazione e sequestro amministrativo di numerosi veicoli, asserendo di esserne proprietario, al fine di tutelare le proprie ragioni dinanzi alle Autorità competenti. Al riguardo il Sig. deduceva di essere stato destinatario nel di alcuni provvedimenti di sequestro amministrativo emessi su alcuni veicoli di sua proprietà, in quanto sprovvisti dell'assicurazione R.C. Auto. Nonostante la relativa richiesta, il Comando dei Carabinieri di non consegnava i verbali di accertamento e di sequestro amministrativo elevati in relazione ai veicoli sopra elencati, ritenendo che lo stesso non fosse formalmente intestatario dei suddetti veicoli, stante la visura presso il Pubblico Registro Automobilistico. Per queste ragioni la Stazione di, in data, respingeva formalmente la richiesta d'accesso, ritenendo che tutti gli atti relativi alle contestazioni del Codice della Strada delle autovetture attinti dai provvedimenti *“risultano già formalmente notificati agli effettivi proprietari, i quali, proprio in tale veste, hanno accettato la notifica dei relativi verbali senza nulla riferire e/o obiettare”*.

Pertanto, avverso tale espresso diniego il Sig., tramite l'Avv., proponeva richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

Con decisione del la Commissione rilevava che l'istanza d'accesso era stata fatta per finalità difensive e che il rifiuto opposto dall'Amministrazione resistente si basava sulla circostanza che il Sig. non risultava proprietario di tali mezzi dinanzi al PRA. Tuttavia la Commissione osservava che, come rilevato correttamente dal ricorrente, il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta *ad substantiam*, perfezionandosi, al pari della vendita di qualsiasi altro bene mobile, con il semplice consenso delle parti (art. 1376 c.c.) e, pertanto, l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA. Quest'ultima, del resto, non costituisce un requisito di validità e di efficacia del trasferimento, bensì un mezzo di pubblicità, finalizzato a dirimere possibili contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore. Infatti, la stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che *“ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale”* (così Cass. civ., sez. VI, 06/03/2020, n.6385. In senso conforme Cass. 20/04/2016, n. 7771; Cass. 11/04/2016, n. 8415).

Fatta tale premessa la Commissione, nella decisione del, rilevava che l'Amministrazione acceduta, avendo negato l'accesso sul presupposto che il Sig. non fosse proprietario dei veicoli oggetto di contestazione e sequestro, non aveva fatto buon governo di tali principi, non avendo ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse idonea, quanto meno, a palesare la sussistenza del *fumus* in ordine alla sussistenza del preteso diritto. Pertanto la Commissione, preso atto che l'Amministrazione aveva dichiarato di aver notificato i verbali “*agli effettivi proprietari, i quali, proprio in tale veste, hanno accettato la notifica*”, avendone, così, riconosciuta la qualifica di controinteressati, sospendeva la decisione impugnata, domandando all'Amministrazione resistente di effettuare le notifiche ai soggetti controinteressati, come prescritto dall'articolo 12, co. 2, del D.P.R. 184 del 2006.

Successivamente l'Amministrazione ha inviato corposa documentazione contenente non solo la documentazione oggetto dell'istanza d'accesso, ma anche altra, diretta a ribadire la correttezza del proprio operato. Anche il ricorrente ha inviato una nota al fine di rappresentare che, *medio tempore*, l'Amministrazione aveva consentito in parte l'accesso, sebbene non integralmente soddisfacente, mancando alcuni verbali relativi a due veicoli (..... e), anche se alcune copie erano illeggibili.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio integrale della documentazione da parte dell'Amministrazione resistente, non può che ritenere cessata la materia del contendere per intervenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria all'inoltro dei documenti oggetto della richiesta d'accesso al difensore del ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., comandante della polizia municipale del Comune di, ha presentato al Comune medesimo un'istanza d'accesso relativa a due note, la n. e n., del e, a firma dell'Avv. L'accedente ha motivato il proprio interesse con la necessità di difendere i propri diritti, avendo denunciato l'Avv., anche per diffamazione. Pertanto, deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig. si è rivolto alla Commissione affinché fosse riesaminato il caso. Al ricorso risultava ritualmente allegata la spedizione, mediante pec, di copia del ricorso al controinteressato, Avv., che, tuttavia, non ha faceva pervenire memoria.

La Commissione, con decisione del, sospendeva la decisione atteso che, dalla richiesta di riesame non era dato comprendere quale fosse il nesso di strumentalità tra i documenti oggetto della richiesta e gli interessi difensivi dedotti e, pertanto, invitava entrambe le parti a fornire chiarimenti al riguardo.

Sia il ricorrente che il Comune di hanno inviato una memoria; l'Amministrazione ha chiarito, in particolare, che i documenti oggetto dell'accesso avrebbero ad oggetto un esposto disciplinare fatto dall'Avv. nei confronti del Sig.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso, per colmare il vuoto di tutela che diversamente si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento della Regione del locale Difensore Civico e, nel merito, osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, vantando il richiedente una posizione qualificata, endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione *de qua*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: -

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di

FATTO

I Sigg.ri e, in qualità di condomini di uno stabile di, hanno presentato, tramite l'Avv., una richiesta d'accesso all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di, al fine di acquisire le planimetrie catastali delle unità immobiliari di proprietà individuale di soggetti terzi, site nei due caseggiati facenti parte del medesimo condominio di residenza degli accedenti. La richiesta è stata motivata con la necessità di procedere alla revisione delle tabelle millesimali. Deducendo il silenzio rigetto i ricorrenti, tramite il difensore, hanno adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ha depositato una memoria nella quale ha in primo luogo chiarito di aver formalmente respinto la richiesta d'accesso e, quanto alle ragioni del diniego opposto, ha chiarito che lo stesso si fonda nella particolare tutela alla riservatezza alla quale sono sottoposte le planimetrie catastali, che costituiscono rappresentazioni grafiche delle unità immobiliari. Per questo motivo, con Provvedimento del, *“il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che le planimetrie non sono ricomprese tra gli “atti catastali” ordinariamente consultabili dalla generalità dei soggetti, bensì tra gli “elaborati catastali” accessibili unicamente, secondo le disposizioni vigenti, a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ovvero di chi possa dimostrare di agire per conto di quest’”*. Oltretutto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente che, dalla motivazione posta a sostegno dell'istanza d'accesso, non era dato rinvenire il necessario nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e l'obiettivo finale di revisione delle tabelle millesimali, stante l'assenza di disposizioni normative che facciano riferimento all'utilizzo delle planimetrie catastali nella redazione delle tabelle millesimali. Inoltre, ha chiarito l'Agenzia, la superficie catastale delle unità immobiliari è già presente nella visura catastale ed è consultabile dalla generalità dei soggetti.

DIRITTO

Il ricorso presentato dai Sigg.ri e è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Al riguardo, risultano fondate le argomentazioni con cui l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso, stante la necessità di tutelare la privacy dei proprietari degli immobili a cui le planimetrie catastali si riferiscono.

Pur dovendosi riconoscere alla planimetria catastale la natura di documento amministrativo, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che *“la richiesta di accesso avente ad oggetto una planimetria catastale trova specifiche cautele nella disciplina per il rilascio di cui al par. 51 dell’Istruzione provvisoria 13 dicembre 1961 per la Conservazione del Nceu - tuttora in vigore e da ultimo precisata nei suoi profili applicativi con Circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 novembre 2003 n. 9/T - ove è previsto che non sussiste un generale obbligo di rilascio delle copie delle planimetrie o della relativa visione a chiunque ne faccia richiesta, disponendosi al contrario, a tutela della riservatezza dei soggetti cui le unità immobiliari si riferiscono, che le copie possono essere rilasciate soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare e di chi ha un legittimo interesse”* (T.A.R. , Milano, sez. II , 02/02/2005, n. 188). Oltretutto, come rilevato dall’Amministrazione resistente, i ricorrenti non hanno provato alcuna strumentalità necessaria con i documenti oggetto dell’accesso richiesto, considerato che non vi sono disposizioni normative che facciano riferimento all’utilizzo delle planimetrie catastali per la redazione delle tabelle millesimali.

Da ultimo, si deve rilevare che la richiesta di riesame è in ogni caso inammissibile, non avendo i ricorrenti provveduto alla notifica dell’istanza d’accesso prima e della richiesta di riesame poi ai soggetti controinteressati all’ostensione, da individuare nei proprietari degli immobili a cui le planimetrie catastali si riferiscono, secondo quanto prescritto dall’art. 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig. ha presentato due distinte istanze d'accesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di, rispettivamente in data e, Con la prima ha chiesto, in qualità di proprietario di un immobile posto all'interno di un condominio nel quale si stavano svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione, la copia della notifica preliminare (effettuata ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008, all. XII), inviata dal condominio all'Ispettorato del Lavoro, per i lavori di manutenzione della facciata dello stabile condominiale, sottoscritta dal responsabile dei lavori. In data l'Amministrazione ha respinto la richiesta, poiché *“non risulta agli atti di questo ispettorato il documento richiesto”*.

Il ricorrente ha dedotto, tuttavia, che, nonostante l'Ispettorato Nazionale del Lavoro avesse negato di detenere il documento richiesto, dopo qualche giorno, l'amministratore del condominio aveva inviato a tutti i condomini, in allegato al verbale dell'ultima assemblea, una copia di tale notifica preliminare inoltrata a mezzo pec all'Ispettorato del Lavoro di il, Poiché il Sig. aveva inviato anche un esposto al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, chiedendo che fosse accertata la sussistenza di eventuali profili penalmente e fiscalmente rilevanti di alcune condotte dell'amministratore del suo Condominio relativamente a tali lavori di ristrutturazione, il Sig. ha inviato, in data una nuova istanza all'Ispettorato territoriale del lavoro di chiedendo che gli fosse confermata l'avvenuta ricezione del documento in parola e di fornirgliene copia. Ha chiesto, altresì, di sapere se la ditta srl di, incaricata di svolgere i lavori sul condominio, fosse stata oggetto di verifiche inerenti alla corretta istaurazione dei rapporti di lavoro, nonché di accertamenti sulla tutela fisica, economica, previdenziale ed assistenziale dei suoi dipendenti.

In data l'Amministrazione ha negato l'accesso richiesto, ritenendo che, avendo l'accedente presentato un esposto alla Guardia di Finanza di, l'atto di cui si richiedeva copia riguardasse azioni strettamente strumentali alla prevenzione e alla repressione della criminalità, con particolare riferimento all'attività di polizia giudiziaria, che, in quanto tale, è escluso dal diritto di accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 Legge n. 241/1990 e art. 329 c.p.p.

Avverso tali provvedimenti di diniego del e del, il Sig. si è rivolto al Garante Regionale dei diritti della persona presso il Consiglio Regionale, che ha in parte ritenuto irricevibile la richiesta e per il resto l'ha respinta. Successivamente ha proposto richiesta di riesame alla Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione ha inviato una

memoria nella quale spiega le ragioni del proprio diniego, chiarendo, tra le altre cose, che dalle informazioni fornite non era stato possibile rinvenire il documento.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza a decidere, osserva che, con riguardo alla richiesta di riesame avverso il diniego opposto dall'Amministrazione in data, il ricorso deve ritenersi tardivo, essendo stato presentato in data e, quindi, oltre il termine di trenta giorni dal rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Quanto alla richiesta di riesame avverso il diniego espresso in data, la Commissione osserva che la richiesta di accesso documentale costituisce una mera riproposizione della precedente richiesta, già respinta dall'Amministrazione in data, che ha rappresentato di non essere in possesso del documento richiesto. In ogni caso, in disparte la utilità dell'interesse all'accesso, considerato che lo stesso accedente ha dichiarato di essere in possesso di tale documento per averlo ricevuto dall'amministratore del condominio in allegato al verbale d'assemblea, la richiesta è comunque inammissibile atteso che vi sarebbero dei soggetti controinteressati all'ostensione (da individuarsi nell'amministratore del condominio che avrebbe inviato l'istanza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed al responsabile dei lavori, architetto, cui si riferisce la documentazione domandata).

Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il combinato disposto degli artt. 22, comma 1, lettera c), della Legge n. 241/1990 e dell'art. 12, comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c), del D.p.r. n. 184/2006. Non avendo assolto tale incombente, il gravame deve dichiararsi inammissibile.

Quanto, infine, alle richieste informazioni aventi ad oggetto la ditta incaricata dei lavori sul condominio, e diretta a sapere se, *“nell'ambito della recente campagna straordinaria di controlli nei cantieri promossa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la ditta incaricata dei lavori: srl di è stata oggetto di verifiche inerenti alla corretta istaurazione dei rapporti di lavoro e accertamenti sulla tutela fisica, economica, previdenziale e assistenziale dei dipendenti”*, la richiesta di riesame non può essere accolta. La stessa è, infatti, inammissibile sia *ex art.* 22, comma 4 della legge 241/90, avendo ad oggetto mere informazioni e non documenti amministrativi, sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 1, lettera c), della Legge n. 241/1990 e dell'art. 12, comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c), del D.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla srl, in qualità di soggetto controinteressato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte irricevibile perché tardivo, in parte in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico di

FATTO

La Sig.ra, insegnante inserita nelle graduatorie di fascia dell'Istituto Scolastico di, ha presentato in data all'Amministrazione, una richiesta volta a chiedere l'ostensione della graduatoria utilizzata dall'istituto nel corrente anno scolastico per l'assegnazione di supplenze brevi, le convocazioni effettuate dei soggetti inseriti nella sua stessa graduatoria, nonché qualsiasi documento ritenuto indispensabile per verificare una possibile lesione dei diritti dell'accedente in ordine alle opportunità lavorative. Deducendo la formazione del silenzio rigetto la Sig.ra si è rivolta alla Commissione in data, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione adita ha inviato una memoria al solo fine di dedurre la "abnormità" della richiesta, poiché avente ad oggetto un numero indefinito di atti, eccessivamente vasta.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Divisione Polizia Amministrativa e sociale.

FATTO

A seguito di una comunicazione di avvio del procedimento notificato dalla Questura di, tendente all'adozione di provvedimenti inibitori in materia di armi e titoli di Polizia, il Sig., rappresentato dall'Avv., ha presentato un'istanza al fine di chiedere l'accesso agli atti. La Questura di ha accolto solo in parte la richiesta, respingendola per gli atti sottratti all'accesso ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 415/1994. Avverso tale parziale diniego il Sig. ha presentato, per il tramite del proprio difensore, una richiesta di riesame a questa Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria al fine di comunicare di aver consentito immediatamente l'accesso tramite invio all'accedente dei documenti accessibili, ribadendo che, in merito agli altri documenti, l'accesso era stato negato in quanto gli atti sono sottratti alla disciplina dell'accesso ai sensi degli artt. 3 e 4 del DM n. 415/1994, poiché si tratta, in particolare, di comunicazione delle notizia di reato inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, nonché dell'informativa della Squadra mobile della Questura di, Sezione criminalità organizzata.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig., la Commissione osserva che il diniego di accesso opposto dalla Questura di resistente è fondato sulle disposizioni regolamentari di cui al D.M. 415/'94, che esclude dall'accesso i documenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità organizzata. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente, non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Veterinari di

FATTO

La dott.ssa ha presentato un'istanza di un accesso civico generalizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013, all'Ordine dei Veterinari di, chiedendo di poter accedere ad eventuali esposti e conseguenti provvedimenti, da loro ricevuti in riferimento alla clinica veterinaria di (.....).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la ricorrente si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

Successivamente l'Amministrazione ha negato l'accesso richiesto, inviando anche una memoria al fine di rappresentare che la richiesta era carente sotto il profilo dell'interesse all'accesso richiesto.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato, la Commissione non è competente ad esaminare i ricorsi relativi alle “*richieste di accesso civico generalizzato*” formulate ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, posto che, nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto dalle Amministrazioni alle istanze di accesso civico generalizzato, l'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della relativa Amministrazione, al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile per incompetenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra ha presentato un'istanza d'accesso al Comune di, al fine di chiedere l'ostensione degli atti relativi alla copia dei verbali della commissione relativi ad un concorso per titoli ed esami per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. istruttore direttivo tecnico categoria/....., chiedendo in particolare l'accesso ai verbali relativi all'espletamenti della prova scritta sostenuta in data, alla quale la stessa accedente ha partecipato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la Sig.ra ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Il Comune di ha inviato una memoria al fine di rappresentare l'avvenuta ostensione dei documenti richiesti.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso, per colmare il vuoto di tutela che diversamente si avrebbe, stante l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento della Regione del locale Difensore Civico. Nel merito la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente di voler consentire l'accesso alla documentazione richiesta, non può che ritenere cessata la materia del contendere per intervenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.I.S.S. “.....” di Prof., dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “.....” di (.....).

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Istituto di Istruzione Superiore di ed al Prof., suo dirigente, diverse richieste per contestare delle graduatorie scolastiche. In particolare, con richiesta del, il Sig. ha lamentato il disconoscimento di un suo titolo estero; in data, ha contestato una serie di valutazioni assunte dal dirigente scolastico, domandando dei chiarimenti e formulando una richiesta di accesso agli atti; ha presentato, altresì, un reclamo circa l’esclusione dalla graduatoria di fascia, del personale ATA, con istanza di riesame e richiesta di accesso agli atti; in data, ha eccepito l’illegittimità delle graduatorie definitive di personale di terza fascia ATA. Infine, in data, il Sig. ha chiesto la comunicazione dei nominativi del personale ATA assunto dal sino al prefato, al fine di valutare la sua mancata convocazione. Il ricorrente ha chiarito che, in tutte queste istanze, veniva esercitato il diritto di accesso agli atti.

Lamentando la formazione del silenzio rigetto, il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni. L’Istituto scolastico resistente ha inviato una memoria per chiarire che, l’istanza d’accesso, era stata tacitamente respinta per la mancata allegazione del documento d’identità del ricorrente.

Con decisione del la Commissione dichiarava il ricorso in parte inammissibile, poiché, con riguardo alle richieste formulate in data, e (in disparte la loro tempestività), le stesse avevano ad oggetto delle mere doglianze rivolte all’Amministrazione resistente e, quanto alle richieste ostensive, le stesse erano del tutto generiche. Con riguardo, invece, alla richiesta formulata in data, limitatamente alla parte in cui era volta a conoscere i nominativi del personale ATA assunto dal sino al prefato, poiché il ricorrente non aveva allegato alcuna istanza d’accesso, né le prove delle avvenute consegne ai destinatari della richiesta e ai controinteressati la Commissione, al fine di valutare la tempestività della richiesta di riesame e la fondatezza della richiesta, sospendeva la decisione, invitando il ricorrente ad inoltrare esclusivamente la richiesta d’accesso formulata in data con la prova di avvenuta consegna ai destinatari.

Il ricorrente, adempiendo alla richiesta istruttoria, ha inviato alla Commissione l’istanza d’accesso dell’....., inoltrata all’Amministrazione in data, con la prova di avvenuta consegna alla sola Amministrazione resistente.

DIRITTO

Sebbene tempestiva, la richiesta di riesame non può essere accolta in quanto l'istanza non contiene alcuna richiesta di ostensione di documenti specificamente individuati, ma solo richieste di informazioni e doglianze sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione acceduta, soprattutto in merito al mancato riconoscimento di alcuni titoli del ricorrente. Detta istanza appare, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prof.ssa Dirigente Scolastica p.t. I.S. ex I.T.E.S., di; I.S., ex I.T.E.S., “.....” di

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Istituto di Istruzione Superiore di ed alla Prof.ssa, diverse richieste, rispettivamente in data,,,,,, e, da ultimo, in data, nelle quali formulava plurime richieste all’Amministrazione, sia per chiedere informazioni, che per palesare il malcontento nella gestione amministrativa dell’Istituto scolastico. Quanto all’ultima richiesta del il Sig. rappresenta di aver rilevato la ripetuta violazione delle normative in materia di accesso agli atti e, pertanto, di aver diffidato l’Amministrazione a provvedere. Deducendo, quindi, la formazione del silenzio, il Sig. si è rivolto al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Commissione chiedendo il riesame del caso.

DIRITTO

La richiesta di riesame è in parte irricevibile ed in parte inammissibile e, pertanto, non può essere accolta. Tutte le richieste, infatti, (.....,,,,,,), non sono state impugnate entro i termini prescritti dalla legge e, pertanto, devono ritenersi non tempestive. Oltretutto le stesse sarebbero comunque inammissibili, così come l’ultima in ordine cronologico del, in quanto non contengono richieste di ostensione di documenti specificamente individuati, ma solo richieste di informazioni e doglianze sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione acceduta.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico di

FATTO

Il Sig. ha presentato due richieste d'accesso all'Istituto Scolastico di presso il quale insegna, al fine di chiedere l'accesso a numerosi atti, tra i quali quelli dichiarati dalla collega L'accedente ha chiarito che l'interesse all'accesso discende dal fatto che è risultato ultimo nella graduatoria interna dell'IT, della classe di concorso-....., per l'A.S./, mentre la Sig.ra sarebbe stata esclusa da detta graduatoria, beneficiando così della precedenza nella scelta della sede di servizio, in virtù dell'applicazione della Legge n. 104/1992. In particolare, con una prima richiesta del, il Sig. ha chiesto di accedere a numerosi documenti, ovvero: 1) scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari per l'A.S./.....; 2) dichiarazione personale per chi ha diritto all'esclusione della graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto; 3) titoli di studio si accesso ed eventuali titoli congiunti; 4) altri titoli di studio, abilitazioni ed idoneità non specifici; 5) altri titoli culturali e professionali; 6) dichiarazione titoli di servizio; 7) scheda di valutazione dei titoli, attribuzione del punteggio e attribuzione della esclusione della candidata dalla graduatoria interna di istituto; 8) documentazione sanitaria, priva dei dati sensibili, che dà diritto all'esclusione di detta graduatoria della candidata Con una successiva istanza del il ricorrente ha chiesto nuovamente all'Amministrazione acceduta i documenti di cui ai numeri 1) e 2), nonché il “*verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica dello stato di invalidità civile, ...handicap o disabilità a cura della 'commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità' (ex art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102)*”.

L'Amministrazione resistente ha in un primo momento convocato il ricorrente per consentirgli l'accesso; successivamente, ha differito l'accesso e, dopo aver interpellato la Sig.ra nella sua qualità di controinteressata, che si è opposta alla richiesta d'accesso, ha definitivamente negato l'accesso richiesto.

Avverso tale espresso diniego il Sig. si è rivolto alla Commissione chiedendo il riesame del caso. Al ricorso risulta allegata la consegna della pec con la quale il ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso alla Sig.ra, in qualità di controinteressata.

L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale ha ribadito che, quand'anche la Sig.ra fosse priva del sussistente diritto all'esclusione dalla graduatoria in esame, comunque

precederebbe nella graduatoria il Sig., che resterebbe in coda; di talché ha ritenuto non sussistente un interesse attuale e concreto all'accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia solo in parte fondato, laddove volto ad avere accesso ai dati come i titoli di studio, di abilitazione, titoli culturali e professionali degli altri candidati, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Infatti, il partecipante ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, posto che i concorrenti, prendendo parte al concorso, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Diversamente, per quanto riguarda la richiesta di accesso ai dati sensibili e sanitari della Sig.ra, da cui discende il diritto all'esclusione interna dalla graduatoria di istituto, l'Amministrazione ha correttamente negato l'accesso. Sul punto l'orientamento di questa Commissione è costante nel ritenere che, laddove l'accesso riguardi documenti concernenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, ed ancor più stringente deve essere la valutazione laddove la richiesta riguardi, come in questo caso, dati supersensibili. Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa che questa Commissione condivide pienamente, *“lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi tra il diritto d'accesso e il diritto alla riservatezza è costituito dal parametro della «stretta indispensabilità» di cui all'art. 24, comma 7, secondo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241, giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte — mossa dall'esigenza di «curare o difendere propri interessi giuridici» — rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di «curare o difendere propri interessi giuridici» legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso; in particolare, occorre che precauzionalmente la valutazione di tale stretta indispensabilità avvenga nel modo possibilmente più circoscritto ed attento e non sia, al contrario, affermato sulla base di schematizzazioni formali ed astratte”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692). Proprio sotto tale profilo l'Amministrazione acceduta ha saputo fare buon governo del principio enunciato, negando l'accesso ai dati super sensibili e sanitari della Sig.ra, rilevando oltretutto la carenza di interesse all'accesso, considerato che quand'anche la Sig.ra fosse priva del sussistente diritto all'esclusione dalla graduatoria in esame, comunque precederebbe nella graduatoria il Sig., che resterebbe in coda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, limitatamente alla richiesta di accesso ai titoli di studio, di abilitazione, culturali e professionali, di altri partecipanti alla procedura, e per il resto lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La Sig.ra, dipendente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, presentava all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, propria sede di lavoro, un'istanza di contraddittorio verbale in relazione alla scheda di valutazione della performance relativa all'anno, nonché una richiesta di accesso agli atti relativa alla *“scheda istruttoria redatta dal capo-processo ufficio legale, relativa alla proposta di valutazione intermedia e finale”*. L'Amministrazione resistente negava l'accesso in quanto, *“le proposte dei responsabili del processo, solo in parte rilasciare per iscritto e, comunque, espressione di un approccio gestionale costituiscono elementi destinati ad essere assorbiti nella valutazione finale del Dirigente”* e, pertanto, *“anche per la parte eventualmente formalizzata, non è destinata, da sola, a spiegare un effetto dirimente sulla valutazione finale, con ciò facendo venir meno la rilevanza dell'interesse”*.

Contro tale espresso diniego la ricorrente ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. L'Amministrazione resistente ha inviato una memoria insistendo nel proprio diniego, e rilevando che, secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'INL, il personale delle aree funzionali può contestare la scheda di valutazione redatta dal dirigente di sede, esclusivamente a fronte di una valutazione dei comportamenti organizzativi inferiore a 15; pertanto, poiché alla ricorrente veniva attribuito un punteggio superiore (..... punti sulla componente comportamentale), alla stessa veniva negato l'accesso, stante la *“non contestabilità della valutazione finale”*. Oltretutto, in merito alla richiesta di conoscenza da parte della lavoratrice circa i criteri applicati dal datore di lavoro nella misurazione e valutazione della performance l'Amministrazione ha chiarito come detti documenti siano rinvenibili sul sito istituzionale dell'INL.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto, vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso, anche alla luce dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'attività amministrativa, di cui il diritto di accesso costituisce il più significativo corollario. Infatti, secondo l'orientamento costante di questa Commissione, l'Amministrazione è tenuta ad ostendere tutti i dati in suo possesso che siano stati elaborati in forma di documento, non potendosi motivare il diniego all'accesso con la circostanza per cui la valutazione finale non sarebbe contestabile. Infatti, *“L'esercizio*

del diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone che il soggetto richiedente abbia un diritto soggettivo od un interesse legittimo o vanti, comunque, un interesse differenziato e qualificato all'ostensione, finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive anche soltanto future' (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/02/2021, n. 1343).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione del personale

FATTO

Il Sig. ha presentato domanda per la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esame orale per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella Area funzionale – Fascia retributiva – con profilo di Funzionario amministrativo contabile da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di, bandito con decreto n. del, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. del

Per partecipare al concorso ha dichiarato, tra gli altri requisiti, quale titolo accademico post-laurea di ammissione, il possesso del master universitario di II livello dal titolo *Diploma of Specialization in of in*, conseguito presso in data

L'Amministrazione ha escluso l'istante dal concorso rilevando che egli non avrebbe ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo conseguito all'estero, né prodotto gli estremi dell'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento di equivalenza.

Deducendo l'illegittimità della sua esclusione il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l'interessato ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi circa la legittimità o meno della sua esclusione ad un concorso pubblico e pertanto l'istanza non risulta finalizzata ad acquisire documenti, bensì si configura come una richiesta che esula del tutto dalla disciplina dell'accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica c/o il Tribunale di

FATTO

Il Sig. in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di S.r.l., si è rivolto nuovamente alla Commissione lamentando asseriti “abusi” della Procura di e dolendosi, in particolare, dell’illegittimità del diniego di accesso asseritamente opposto in relazione ad una istanza relativa a numerose denunce ed integrazioni delle stesse.

Tali istanze erano finalizzate ad ottenere il numero del procedimento, i magistrati (GIP e PM) incaricati, o altro eventuale depositario di documenti ed a sapere quando le denunce sono state prese in carico oppure archiviate oppure trasferite.

DIRITTO

La Commissione, premettendo che non rientra tra i propri poteri quello di sindacare l’operato della Procura della Repubblica, rileva che il ricorso è inammissibile in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, ma che afferiscono alla categoria degli atti giudiziari.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero – Universitaria di

FATTO

La Sig.ra ha partecipato ad un concorso per la selezione di n. posti per il profilo professionale di, cat., dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di

Non avendo superato le relative prove, la Sig.ra ha presentato un'istanza d'accesso in data, al fine di chiedere il test da lei effettuato, i test non sorteggiati ed anche i verbali di commissione riferiti alla prova orale svolta dai candidati che hanno superato quella scritta. In data l'Amministrazione ha risposto all'accedente inviandole la prova scritta da lei sostenuta e, con riguardo ai test non sorteggiati, le ha inviato un link relativo alla pagina web dedicata del sito istituzionale, comunicandole che ivi sarebbero stati pubblicati i test non sorteggiati, a conclusione dell'intera procedura concorsuale. L'Amministrazione ha, infine, negato l'accesso con riguardo alla prova orale svolta dai candidati, non ritenendo sussistente un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso.

Avverso tale provvedimento la Sig.ra ha presentato ricorso al Difensore Civico della Regione e, successivamente, stante il rigetto da parte di quest'organo, in data ha presentato ricorso alla Commissione, proponendo richiesta di riesame sia avverso il provvedimento di diniego emesso dal Difensore Civico, che dall'Istituto Ausl di in data a seguito della richiesta di accesso.

In data il Difensore Civico della Regione ha respinto la richiesta di riesame, ritenendola non fondata.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento espresso di parziale rigetto sull'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....” di

FATTO

La Sig.ra, insegnante dell'Istituto di Istruzione Superiore “..... ” di, ha presentato un'istanza d'accesso chiedendo la copia autentica del documento prot. n. del (memorie del Consiglio di classe a.s. / contro la prof.); documento prot. n. del (lettera dei genitori degli alunni e contro la prof.). Quanto all'interesse sotteso alla richiesta, la ricorrente ha chiarito che tali documenti le sarebbero necessari per la sua tutela e difesa in un procedimento disciplinare a suo carico dinanzi al Giudice del Lavoro.

L'Istituto di Istruzione Superiore “.....” di, stante il diniego opposto dai controinteressati, ha negato l'accesso richiesto e, pertanto, la Sig.ra ha adito la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso, domandando all'Amministrazione di fornirle gli indirizzi dei controinteressati, o in alternativa di provvedere alla notifica del riesame ai controinteressati.

La Commissione, con decisione del, sospendeva la decisione impugnata, invitando l'Amministrazione resistente a notificare la richiesta di riesame ai controinteressati, i cui nomi non erano noti alla ricorrente, previa sospensione dei termini di legge. L'Amministrazione resistente successivamente ha comunicato alla Commissione di aver inviato il suddetto ricorso ai controinteressati in data con raccomandata A/R, e *brevi manu* nei confronti dei dipendenti in servizio, ma senza allegare la documentazione attestante tali adempimenti. Pertanto la Commissione si vedeva costretta a sospendere nuovamente la decisione in data, chiedendo all'Istituto scolastico di di allegare la documentazione attestante tale invio, al fine di valutare la effettiva ricezione delle notifiche ed il decorso del termine per la proposizione di eventuali modifiche e/o opposizioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'Istituto scolastico acceduto, non ha ancora provveduto ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in premessa; tanto preclude a questa Commissione di valutare la effettiva ricezione delle notifiche ed il decorso del termine per la proposizione di eventuali modifiche e/o opposizioni dei controinteressati, ragion per cui non può che sospendere nuovamente la decisione impugnata, dichiarando interrotti i termini di legge nelle more di detto adempimento istruttorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso invita nuovamente l'Amministrazione resistente ad inoltrare la documentazione attestante la notifica del ricorso ai controinteressati; medio tempore i termini restano interrotti.

.....

PEC:

.....

U.S.R.

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990: - (1 - chiusura BIS) c/ U.S.R. per le - Decisione del

In riscontro all'istanza della Sig.ra, registrata al protocollo DICA n. del, con la quale si lamenta che “dopo ben oltre mesi dall'avvio del procedimento, l'Amministrazione resistente non ha ancora ottemperato a quanto dalla Commissione stessa espressamente richiestole”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del - prot. DICA del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Sig.ra, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.